

BOSSOLAME ED INERTI

Orientamenti giurisprudenziali in tema di bossolame ed “inerti”, ovvero come allontanare anche per questa via la realtà giuridica dalla sostanza delle cose.

In un quadro di assoluta ed obiettiva assenza di offensività e di conseguente mancanza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza si iscrivono i manufatti costituiti da:

- a) bossoli di risulta e bossoli innescati relativi a munizioni per armi lunghe e corte portatili;
- b) bossoli di risulta (e cioè con innesco spento) e bossoli privi d'innesco, relativi, entrambi, a munizioni d'artiglieria;
- c) gusci di bombe e di mine (impropriamente chiamati “ involucri o carcasse”), spolette ed ordigni similari mancanti della c.d. catena esplosiva.

Ma è in questo settore della materia che pure si iscrivono le pronunce più pericolose della Giurisprudenza di legittimità in tema di certezza delle condotte penalmente rilevanti, pesantemente compromessa dalla loro fragilissima consistenza giuridica, connotabile come produzione segnata da reiterato appiattimento, o supportata, sul piano interpretativo, da percorsi motivazionali che si spiegano solo con un'assoluta mancanza di conoscenza della consistenza strutturale dei manufatti in questione e dei limiti di un loro effettivo e concreto impiego nello stato in cui si trovano; produzione non riconducibile, quindi, alla funzione nomofilattica propria del Giudice della legittimità, quanto, piuttosto, all'impiego di un alto coefficiente di discrezionalità refluyente in ipotesi di intransigente sovranità giurisdizionale. Con riserva di dare conto dell'effettività di tale situazione, può anticiparsi che, nel settore che si esamina – a differenza che in altri della stessa materia distinti da delicatissimi e decisivi interventi - è mancata un'attività interpretativa tesa

a privilegiare quelle linee logico-argomentative tracciate alla stregua del diritto vivente che hanno come effetto l'applicazione realistica della norma attraverso l'individuazione dei suoi limiti di funzionalità, al di là, quindi, dell'ambiguità letterale offerta nell'espressione testuale da un legislatore di solito culturalmente non brillante e poco avvezzo a coniugare il linguaggio con i suoi intendimenti effettivi, comunque il più delle volte – bisogna darne atto – sostanzialmente esplicitati nel corso dei lavori preparatori. Situazione quest'ultima – ed anche di questo bisogna dare atto – sicuramente rimediata in prosieguo, quanto meno nella materia delle armi e delle munizioni da guerra, attraverso l'emanazione di due testi normativi di fondamentale importanza in quanto destinati, il primo, ad eliminare in radice qualunque incertezza sull'individuazione delle armi cui spetta la qualifica “ da guerra ” (la L. 185/90 sui materiali d'armamento, seguita dal D.M. 13/6/2003), ed, il secondo, a sottrarre dall'area di rilevanza penale, in quanto inerti, i manufatti più sopra indicati (il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/9/2002, n. 272, costituente il Regolamento d'esecuzione del D.L.vo 7/1997). Ma anche questo non è servito a sensibilizzare la giurisprudenza di legittimità, che, essendo rimasta ancorata in tali materie alle statuizioni di sempre, risulta oggi fortemente in debito anche con l'osservanza delle cennate nuove normative, malamente interpretata la prima e pressoché del tutto ignorata la seconda.

Quanto all'orientamento concernente il bossolame, esso risulta contraddistinto dal comune denominatore di qualificare in ogni caso munizioni da guerra i manufatti sub a), e cioè, bossoli di risulta e bossoli innescati, relativi, entrambi, a munizioni a struttura convenzionale per armi lunghe e corte portatili in dotazione alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato (non consta l'esistenza di pronunce che abbiano specificamente interessato gli inneschi relativi a munizioni per tali armi, e i manufatti sub b); tuttavia, trattandosi di oggetti facenti parte del *genus*, l'esame, per esigenze di completezza, deve essere esteso anche ad essi, costituendo parti di munizioni); orientamento ritenuto dai suoi Autori esatto in quanto ancorato al dato normativo che consentirebbe di esplicitarlo, costituito dall'ultimo comma dell'art. 1 della L.110/75, ove per l'appunto a tali manufatti, pur costituendone parte, viene impropriamente assegnata la qualifica che spetta all'intero.

Superfluo precisare che, quando si parla di “ *parti* ”, si fa riferimento alla parte od alle parti considerate nella loro autonomia strutturale, avulse, quindi, dal manufatto considerato nella sua unitarietà che, in tali

condizioni, assorbe ogni questione correlata all'essere costituito da un insieme di parti.

Quanto ai manufatti indicati sub c) (gusci di bombe e di mine, spolette e parti similari di ordigni esplosivi privi di carica detonante), anch'essi costituiscono, nella loro autonomia, parti strutturali dell'intero. Occorre tuttavia stabilire quando ad essi spetti la qualifica di (parti di) armi da guerra secondo la previsione indicata nell'art. 1/1° comma della L.110/75 (con il termine improprio di “ *armi da guerra* ” vengono infatti ivi indicati anche “ le bombe di qualsiasi tipo e le loro parti ”, donde la qualifica anche per quest'ultime di “arma da guerra”; in realtà non lo sono affatto, facendo parte della più ampia categoria degli ordigni esplosivi). Non consta, ad oggi che anche tali manufatti abbiano formato specifico oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità che si è sempre occupata delle parti di arma da guerra con riferimento alle armi corte e lunghe da sparo. Tuttavia, appare comunque opportuno farne oggetto di specifica trattazione nella prospettiva di individuare anche per essi la soglia della rilevanza penale; la quale, come per le armi da guerra e le loro parti, pur risultando affermata in linea di principio dalla L. 895/67, come succ. modificata, è subordinata alla precisa condizione che esse siano “atte all'impiego”. Condizione sussistente anche per le bombe e le loro parti datosi che, come si è indicato, anch'esse sono qualificate in seno all'art. 1/1° c. della L.110 cit. come “ *armi da guerra* ”.

Senonchè tale situazione sembrerebbe non coinvolgere invece le munizioni da guerra (e le loro parti, erroneamente indicate nell'art. 1, u.c., della L.110 cit. pure con la qualifica di munizioni da guerra), posto che per esse, nell'art. 1 della L.895/67, non si fa menzione, a differenza delle le armi da guerra e delle loro parti, della specifica condizione, per essere qualificati tali, della loro idoneità all'impiego: con la conseguenza che le munizioni da guerra sarebbero assoggettabili in ogni caso a sanzione penale, e, segnatamente, lo sarebbero, per quel che qui maggiormente interessa, i loro bossoli innescati di risulta (quelli, per intendersi, con innesco che ha adempiuto alla sua funzione a seguito della percussione).

Quanto ciò sia vero costituisce il nucleo centrale della problematica, che viene affrontata dapprima con riguardo a quest'ultimi manufatti; non senza precisare che il momento che segna il suo sorgere coincide con l'entrata in vigore della L.110/75, in quanto la previsione delle parti di munizione da guerra è stata disciplinata per la prima volta proprio in seno all' art. 1/3° comma di tale legge; essa infatti non era contenuta né nell'art. 28 del TULPS, né nel D.P.R. 1184/48 (è la normativa eccezio-

nale in tema di armi, munizioni ed esplosivi, varata nel dopoguerra), né nella stessa L.895/67 che sanciva, in argomento, soltanto la rilevanza penale delle munizioni da guerra; normativa, quest'ultima, estesa anche alle parti di munizioni proprio a far data dall'entrata in vigore della L.110/75, a seguito dell'errata ed improvvida qualifica di munizioni da guerra attribuita, in seno all'art.1/3°c., alle loro parti.

Muovendo dal merito delle decisioni che attribuiscono rilevanza penale a quest'ultimi manufatti, essendo le stesse contraddistinte da un appiattito percorso motivazionale, appare sufficiente riportarne una tra le più recenti, la cui scelta, tuttavia, non è casuale, ma è ascrivibile al gravissimo errore che reca in punto di qualificazione giuridica del fatto: conferma della decisione impugnata con riduzione della pena ad un anno e cinque mesi di reclusione, oltre che riduzione della multa (datosi che il giudice dell'appello – nel riformare la decisione assolutoria di I grado - aveva per di più ommesso di applicare la riduzione di pena per il rito) per l'indubbia lecita detenzione di sette bossoli di risulta di munizione comune, qualificati invece come (parti di) munizioni da guerra. Decisione che fa il paio con quelle ove la cartuccia cal. 9x19 è stata considerata da guerra perché “ dotata di capacità perforante ”, qualità mai posseduta dalle cartucce a struttura convenzionale, come quelle in oggetto (Cass.Pen., Sez.I[^], 9/12/1999, n.14617, Genovese – ib., 21/5/2002, n.36418, Vito; ib., 4/10/2005 - 22/11/2005, n.41978, Basile).

Nella decisione che coagula l'indirizzo in esame (Cass.Pen., Sez. I – Ud. 6 maggio 2004 (dep. 27 maggio 2004), n. 24267, Reale) si dà anzitutto atto che la Corte territoriale – indicati i bossoli di risulta marca “Lapua cal. 7,62 per 39 mm.” ed identificato tale calibro nel “ *c.d. calibro NATO* ” - li aveva ritenuti “ *munizioni da guerra...stante la concreta possibilità di utilizzo di essi, indipendentemente dall'espletamento di un accertamento tecnico sulla loro idoneità al reimpiego*”. Indi si riafferma il principio che la detenzione ed il possesso dei bossoli esplosivi non può essere considerato penalmente irrilevante perché “ *...per la configurazione dei reati concernenti il possesso di munizioni da guerra, non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione* (Cass. Sez. I, 13 marzo 2000, n. 1837 Galler). *Peraltro, è pacifico che le cartucce cal. 7,62 in dotazione della Nato costituiscono munizioni da guerra e la loro detenzione è penalmente rilevante, a prescindere dalla loro possibile utilizzazione* (Cass., Sez. I, 26 maggio 1998, Pandolfi).

Riservando di dare maggiore contezza del sensibile errore commesso, sia pure per induzione, dai Giudici di Legittimità, il principio che viene quindi affermato (ripetuto sostanzialmente con altre parole nell'ultima parte della motivazione, ove oggetto della decisione richiamata erano effettivamente cartucce e non bossoli di risulta) è che, anche per tale tipologia di manufatti la loro qualifica bellica discende dalla loro originaria e normale destinazione a prescindere dalla loro efficienza, nel senso che non è necessario che essi siano anche atti all'impiego.

Intanto deve rilevarsi che le deduzioni svolte in merito, al di là della loro esattezza, avrebbero dovuto comunque essere esplicitate in termini più calibrati alla fisicità dei manufatti in questione (che sono bossoli e non cartucce), non potendosi prescindere dal precisare, pur in adesione a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1 della L.110/75, che la loro originaria e normale destinazione è quella di avere composto (e non di essere) cartucce, e dallo specificare che per attitudine al loro impiego deve intendersi, trattandosi di bossoli, la loro idoneità concreta a ricomporre l'intero, a costituire cioè una munizione, dandosi che se l'attitudine all'impiego viene riferita, come in motivazione, alla munizione, essa deve intendersi come idoneità allo sparo (e i bossoli non assolvono tale funzione).

Quanto ai principi dell'originaria e normale destinazione e della non necessarietà della loro efficienza, posti a base della qualifica bellica anche dei bossoli di risulta (oltre che delle relative munizioni), essi risultano per sé stessi ed al di là delle considerazioni che seguono, destituiti di ogni fondamento sotto il profilo tecnico, logico e realistico, potendosi riflettere che gli Enti Militari ed i Corpi Armati dello Stato si dotano di munizioni, da guerra o no che siano, concretamente efficienti (risultanti, quindi, dall'assemblaggio di parti altrettanto efficienti), perché solo per questa strada passa l'utilizzabilità delle armi che hanno in dotazione. Per non dire che, il considerare penalmente rilevanti in ogni caso i bossoli di risulta delle munizioni impiegate in armi portatili corte e lunghe da guerra, avrebbe dovuto far riflettere in ragione della sua obiettiva patente artificiosità, posto che, così opinando, dovrebbero essere considerati penalmente rilevanti bossoli (anche d'artiglieria) schiacciati, o con il corpo cilindrico crepato, o forato o dimezzato, sol perché in origine concorrevano a costituire una munizione.

Dato così conto delle prime ragioni dell'inesattezza della posizione giurisprudenziale ancora una volta enunciata nella decisione più sopra indicata, addentrandosi oltre nella sua motivazione è estremamente agevole accorgersi poi del pesantissimo errore in cui sono incorsi i Giudici

di legittimità, che hanno attribuito la qualifica di (parti di) munizioni da guerra ai bossoli di risulta sequestrati distinti dalla scritta “ Lapua cal. 7,62x39 mm ” apposta sulla base del loro fondello. Errore che, sia pure indotto dal contenuto della decisione impugnata che ha confuso maldestramente tale calibro con quello delle munizioni in cal. 7,62x51 mm NATO sol perché sul bossolo era riportata anche la scritta numerica 7,62, non appare per questo meno grave per il motivo che, ad un controllo *on line*, effettuabile quindi in tempi reali, del Catalogo Nazionale (controllo che compete soprattutto al Giudice di legittimità investendo non il fatto ma la sua qualificazione giuridica), sarebbe emerso che le armi in cal. 7,62x39 mm. e, quindi, le relative munizioni, sono comuni essendo la loro iscrizione aperta al Catalogo ove ne risultano, per l'appunto, iscritte tra fucili, carabine e pistole ben ventinove (nn. 8193, 8088, 7260, 6905, 6273, 14952, 14025, 14023, 12947, 12935, 12821, 12733, 12732, 12688, 12687, 12219, 11963, 11936, 11521, 11461, 11389, 11386, 10357, 10356, 10338, 10116, 15761, 15658, 15556). E stando così le cose, tale semplice accertamento avrebbe consentito di porre rimedio all'errore della Corte territoriale con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata e l'assoluzione dell'imputato. E vi erano tutti gli elementi per farlo, in quanto negli atti era stata riportata la descrizione della dicitura stampigliata sul fondello dei bossoli: Lapua – cal. 7,62x39, dove “ Lapua ” indica la denominazione sociale della ditta finlandese che, come altre, fabbrica tali munizioni (ed anche in altri calibri) e le importa nel nostro Paese ove vengono poste in vendita nelle armerie. E non c'era verso di sbagliare perché i bossoli delle munizioni da guerra delle armi portatili recano obbligatoriamente stampigliato sul fondello il simbolo NATO (il cerchietto con dentro la croce, assente nella specie) che li connota come munizioni caricate secondo determinate specifiche. Peraltro non esiste munizionamento NATO in cal. 7,62x39: ma è bastato che in sede di accertamento la Polizia Giudiziaria si accorgesse che sulla base del fondello era scritto 7,62 per affermare con intransigenza che trattavasi di bossoli di munizioni da guerra, dando per scontato che se su un bossolo (o su una cartuccia) c'è scritto 7,62, esso deve essere per forza da guerra, tralasciando la restante dicitura che l'accompagna, essenziale per acquisirne la qualificazione giuridica; tanto quanto è bastato per innescare a catena la ripetizione di tale errore (nel quale, comunque, non era caduto il GUP, che aveva assolto l'imputato).

Prendendo per primo in esame il principio dell'ininfluenza dell'attitudine all'impiego dei bossoli di risulta ai fini della qualifica bellica

(ma il discorso vale a maggior ragione per le omologhe munizioni), esso, come già segnalato, è stato individuato nel contesto della L. 895/67 ove – nell’art. 1 e nei successivi articoli che ne richiamano il contenuto – l’inciso “*atte all’impiego*” viene riferito alle armi da guerra ed alle loro parti e non alle (parti di) munizioni di guerra. Può osservarsi in contrario – con la conseguenza che l’assunto in contestazione si rivelerebbe ugualmente erroneo anche sotto il profilo tecnico - che la precisazione dell’idoneità all’impiego esplicitamente riferita soltanto alle armi ed alle loro parti avrebbe potuto agevolmente spiegarsi con la circostanza che sono queste a possedere un assetto meccanico mobile esposto ricorrentemente, a seguito dell’attività di sparo, ad usure o ad eventi traumatici refluenti in modo relativo od assoluto sulla loro efficienza, donde la previsione esplicita solo per esse dell’accertamento della loro idoneità all’impiego per essere qualificate tali. Senza che ciò avrebbe potuto significare che lo stato di inefficienza non avrebbe potuto coinvolgere anche le munizioni da guerra e le parti che le compongono: solo che, trattandosi di un’evenienza ascrivibile a tutt’altre cause e molto più rara in quanto costituite da parti assemblate in modo definitivo in un unico corpo e in questa veste destinate all’impiego, l’omissione nella norma di tale qualità si sarebbe già potuta spiegare in tal modo, fermo restando che anche la loro rilevanza penale sarebbe scemata a fronte dell’accertata mancanza della detta qualità. Per poco che si rifletta l’efficienza di un’arma e, quindi delle parti che la compongono, può dirsi infatti in concreto sussistente proprio attraverso l’impiego di munizioni che devono rivelarsi efficienti perché composte, a loro volta, da parti altrettanto efficienti ed in grado, pertanto, di far conseguire all’arma il risultato per cui è stata allestita.

Non potrà poi non notarsi che l’apparente omissione normativa di tale qualità riguarda anche gli esplosivi e gli aggressivi chimici senza che da ciò possa tuttavia derivare la loro rilevanza penale pur quando risultino chimicamente compromessi. Non vi è dubbio infatti che essi, per essere considerati penalmente rilevanti, devono risultare perfettamente efficienti al momento dell’accertamento di una delle condotte di cui costituiscono elemento materiale. Ed una indiscutibile conferma di quanto si sostiene, si rinviene proprio nell’uso del termine “*micidiali*” adoperato con riguardo ai “*congegni*”: mentre qui l’uso di tale termine si spiega perché un “congegno” non esprime in sé alcunché di rilevante in termini di idoneità ad essere impiegato per l’offesa alle persone, ciò è invece insito per definizione nella stessa natura delle munizio-

ni, degli esplosivi e degli aggressivi chimici, donde la non necessarietà della sua specificazione.

Si è parlato con riguardo alle (parti di) munizioni al condizionale perchè – ferma la validità delle considerazioni tecniche esplicitate in argomento – l’indirizzo giurisprudenziale che si avversa è primariamente erroneo per una fondamentale ragione: esso si pone invero in forte contrasto con la precisa volontà del legislatore, orientata al riguardo in senso completamente opposto, come rivela la lettura dei lavori preparatori della L. 895/67; il quale avrebbe fatto opera meritoria oltre che di chiarezza se avesse riportato esplicitamente il suo pensiero nella norma principale (l’art. 1 della L.895/67), se avesse, cioè, detto chiaramente, come intendeva, che l’attitudine all’impiego riguardava – per inferirne la loro giuridica penale rilevanza - tutti i manufatti ivi disciplinati, evitandosi così in radice interpretazioni come quelle sottoposte a scrutinio.

Nel corso dei lavori della legge, veniva fatto rilevare che sarebbe stato meglio riportare le parole “ *idonee all’impiego* ” in seno ad ogni sua disposizione. Ma si decideva alla fine lasciare le cose come stavano ritenendo che “ *Questa aggiunta delle parole < idonee all’impiego > sia superflua, poichè il concetto è già contenuto nella più larga dizione dell’art.1, dove appunto si parla di armi atte all’impiego. È chiaro che questo concetto va esteso anche agli altri articoli e per connessione con l’art.1 non sia necessario ripeterlo in questa sede ed in tutte le sedi successive; comunque si deve intendere che le parti di armi devono essere idonee all’impiego;* ” precisandosi immediatamente dopo che “ *La dizione dell’art.1, dizione nella quale sono contenute queste parole, si ritiene che possa essere riferita a tutto ciò’ che dall’art. 1 deriva*”. (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – IV Legislatura – seduta del 13 Aprile 1967 – pag. 33380). Ma di fatto, come si sta vedendo, il legislatore sbagliava nel ritenere che, in sede d’interpretazione, l’espressione “ *atte all’impiego* ” sarebbe stata riferita a tutti i manufatti disciplinati dalla legge.

Il vero è che, la destinazione delle (parti di) munizioni di cui è parola nell’ultimo comma dell’art.1 della L.110/75, non può essere intesa nel senso di destinazione originaria, in quanto, essendo essa intimamente collegata al “ ...caricamento delle armi... ” evoca immediatamente il requisito della loro concreta efficienza, funzionale, per l’appunto, alla prima. Con la conseguenza che essa non può essere rappresentata in tale significato dalla sigla riportata sulla base del fondello del bossolo, come pure invece sembra desumersi nella motivazione della riferita decisione nel punto in cui si afferma “ *Peraltro, è pacifico che*

le cartucce cal. 7,62 in dotazione della Nato costituiscono munizioni da guerra”: in questo caso la certezza di rasentare la risibilità sarebbe dietro l’angolo, in quanto tale sigla non denota una destinazione efficiente, ma unicamente l’appartenenza di tali manufatti agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato, la cui rilevazione può essere utile altri fini nell’eventualità che il loro possessore non sia in grado di esplicitare il titolo d’acquisto. Ancora oggi i Corpi Armati dello Stato sono depositari di numerosi lotti di cartucce convenzionali in cal. 9 corto che sulla base del fondello recano il simbolo NATO (cerchietto con croce centrale), ma non per questo possono qualificarsi, unitamente ai loro bossoli di risulta, da guerra, essendo state catalogate in tale calibro numerose armi.

Non c’è bisogno, a questo punto, di aggiungere altro per sostenere l’esistenza di un ampio spazio normativo, in dipendenza di un’interpretazione logica e realistica dell’art. 1 della L.895/67 condotta alla stregua della volontà del legislatore, per collocarvi l’irrelevanza penale dei bossoli di risulta delle munizioni delle armi portatili corte e lunghe da guerra in quanto “ inerti ” (al pari dei bossoli di risulta delle munizioni comuni) se considerati a sé stanti, e inadatti a ricomporre una munizione da guerra se considerati sotto il profilo di di un loro riutilizzo: ed in entrambi i casi non in grado di generare pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità, che costituiscono la ratio della normativa vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi, munizioni, loro parti ed esplosivi.

Ma l’indirizzo giurisprudenziale avverso si pone pure in contrasto con quello preesistente, il cui contenuto era (ed è) estremamente coerente alla realtà delle cose, rispecchiando oltretutto gli intendimenti legislativi. Contrasto aggravato dalla circostanza che il mutamento di opinione, avvenuto dopo il 1990, è stato operato senza senza palesarne la ragione, al di fuori di quella costituita dal dato formale della non menzione nella norma per le munizioni dell’idoneità all’impiego per le munizioni, non menzione singularmente notata dopo oltre ventidue anni di applicazione della legge e dalla quale, comunque, non si facevano discendere ragioni sufficienti in grado di superare il precedente indirizzo o di dimostrare l’erroneità.

Tale orientamento, della cui esattezza non è lecito dubitare, faceva dipendere correttamente la loro qualifica di (parte di) munizione da guerra dalla necessità di un accertamento attestante la loro efficienza e l’attuale e concreta utilizzazione a comporre una munizione in grado di

essere destinata al caricamento dell'omologa arma da guerra: *“Nella ipotesi di detenzione di bossoli per armi da guerra si applica la norma di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge n. 110 del 1975 qualora sia accertato concretamente, anche mediante perizia, la loro idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra. Ne è rilevante per escludere tale riconducibilità alla suddetta ipotesi il fatto che trattasi di bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità”*.(Cass.Pen., Sez.I,22/3/1990-30/4/1990 n.6279, Collareta).

Ma già dal 1983 tale principio risultava espresso in modo ancora più puntuale, ponendosi in risalto la correlazione funzionale tra i concetti di idoneità all’impiego di cui all’art. 1 della L.895/67 e quello di destinazione di cui all’u.c. dell’art.1 della L.110/75: *“... la destinazione al caricamento delle armi da guerra indica - non diversamente dalla idoneità all’impiego”, prevista per le armi - i limiti dell’intervento penale, essendosi chiaramente inteso escludere che oggetti assolutamente inerti o che abbiano già adempiuto la funzione per cui erano stati creati senza possibilità di “riciclaggio”, possano essere ricompresi dell’ampia nozione di “munizioni”*. (Cass. Pen., Sez.I, 23/9/1983-23/12/1983, n.11096, Valenti).

Ma l’indirizzo che si avversa risulta pure incongruo alla luce in un parere obbligatorio emesso dalla Commissione Consultiva, con il quale tale organismo prendeva in materia le debite distanze, sia pure ponendo l’accento sulle particolari caratteristiche tecniche di caricamento che distinguerebbero le munizioni per armi da guerra, non ripetibili dai privati attraverso il riutilizzo dei bossoli di munizioni esplose da tali armi, donde la qualifica di inerti non penalmente rilevanti se considerati a se stanti, e di bossoli di munizioni comuni se considerati nella prospettiva di un loro riutilizzo.

L’occasione che dava origine all’emissione del riferito parere scaturiva alla sorte dei bossoli di risulta residuati dopo le esercitazioni effettuate dai Corpi Armati dello Stato o dagli Enti Militari, che, fino al 1999, venivano scrupolosamente recuperati non per un loro riutilizzo (le munizioni che vengono destinate dagli Enti in questione al caricamento delle loro armi sono sempre nuove di fabbrica), bensì a causa della qualità giuridica agli stessi attribuita dai rigorosi orientamenti giurisprudenziali, pur nella consapevolezza da parte dei predetti Corpi ed Enti che, al contrario, trattavasi di oggetti inerti ed inoffensivi. Proprio tale consapevolezza – cui, sotto il profilo pratico, si assommava un

dispendio di energie e di tempo non indifferente dato l'elevato numero di bossoli da raccogliere dopo le esercitazioni con armi portatili per sottoporli alla conseguente rottamazione (il Ministero della Difesa aveva dovuto, per tale finalità, acquistare dei macchinari costosissimi) – determinava nel 1999 il Ministero della Difesa a porre al Ministero dell'Interno il preciso quesito se *“i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art. 1, 3° comma, L. 18/4/1975 n. 110”*. (e, in pratica, delle munizioni in cal. 9 mm NATO, in cal.5,56 Nato e in cal.7,62x51 NATO essendo solo queste le munizioni caricate secondo specifiche NATO per le armi corte e lunghe in dotazione agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato).

La risposta veniva formalizzata nella Circolare del Ministero dell'Interno N. 559/C-50,133-E-99 del 22 marzo 1999 avente ad oggetto *“Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito”*, indirizzata Al Ministero della Difesa – Ispettorato logistico dell'Esercito – Dipartimento dei trasporti e Materiali. Reparto Materiali per il combattimento – Ufficio Armamento, che si riporta per esteso:

“Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art. 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Al riguardo si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali “res derelictae”.

Esaminando il contenuto di tale parere, degne della massima sottolineatura appaiono le motivazioni poste a sostegno del medesimo, che

sconfessano l'avversato orientamento giurisprudenziale facendo leva proprio sull'insussistenza degli stessi elementi assunti a suo fondamento. Vi si precisava, infatti, in definitiva, ed al di là delle ragioni addotte, che una cartuccia allestita dal privato ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non era destinabile al caricamento delle armi da guerra, con l'ovvia implicita conseguenza che la munizione così ottenuta non poteva che essere annoverata tra quelle c.d. "comuni". Dato, quest'ultimo, implicitamente, ma chiaramente, individuabile in seno al parere, nel punto in cui la Commissione Consultiva dichiarava applicabili ai detti bossoli le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. e cioè che gli stessi erano liberamente detenibili in numero illimitato senza licenza prefettizia, *ancorché preinnescati*. Si aggiungeva poi che - a cagione dell'impossibilità, così operando, di realizzare una munizione con quelle specifiche NATO in grado di farla qualificare "da guerra" - i bossoli in argomento non potevano essere considerati parti di munizioni da guerra difettando nella munizione ottenuta "*il requisito della destinazione*" ad essere impiegata per il caricamento (delle cartucce) delle relative armi (art. 1, u. c., L. 110/75). Mancanza di destinazione necessariamente legata *allo stato attuale* del bossolo in quanto non più idoneo in concreto, dopo lo sparo della cartuccia di cui esso costituiva parte, ad essere ricaricato dal privato a fini militari, ciò che escludeva a tali fini la sopravvivenza di una qualunque valenza - come invece sostenuto dalle pronunce avversate - riferibile alla destinazione posseduta originariamente dal manufatto quale parte costitutiva della munizione da guerra. Peraltro, la stessa Commissione, ponendosi il problema in termini di possibilità di riutilizzo, manifestava chiaramente di correlare il requisito della destinazione, rappresentato nell'u. c. dell'art. 1 della L. 110/75, con quello della sua attualità. Indicazione con la quale non si può che essere d'accordo, riflettendo realisticamente che l'espressione "*destinati al caricamento*" riferita alle munizioni ed ai suoi componenti evoca senza dubbio in capo ai medesimi una situazione di attualità (*destinati*) e di efficienza (*al caricamento*).

Deve poi aggiungersi che, per quanto il quesito posto dal Ministero della Difesa avesse avuto riguardo ai bossoli di risulta delle munizioni esplose con le armi portatili in dotazione ai predetti Enti, la risposta fornita dalla Commissione Consultiva veniva resa con riguardo ai bossoli di tutte le munizioni da guerra, compresi, quindi, i bossoli di risulta d'artiglieria"... *considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra...*". Ma al di là di questa specifica notazione, è del tutto certo

che il principio affermato dalla Commissione Consultiva non poteva non valere ragionevolmente anche per quest' ultimi manufatti.

La quale non mancava piuttosto di sottolineare, infine, l'obbligo in capo al privato detentore di dare conto della provenienza del bossolame detenuto, risultando la sua appartenenza agli Enti Militari dalle sigle alfanumeriche e dal simbolo stampigliati sulla base del fondello dei singoli bossoli; provenienza da considerare legittima soltanto nelle ipotesi di acquisto da parte dei privati a seguito di *ordinaria procedura di alienazione* formalizzata dall'Amministrazione (ed è questa la sorte della maggior parte del bossolame di risulta senza che nessuno abbia mai pensato di ipotizzare in capo alle Ditte private acquirenti il delitto di detenzione illegale di (parti di) munizioni da guerra), o di rinvenimento a seguito del loro stato di abbandono.

D'altro canto, giova ripetere, l'indicazione della Commissione di qualificare di tali bossoli, ancorché, preinnescati, alla stessa stregua quelli disciplinati dall'art. 97/I° c., Regolamento cit., non poteva che essere funzionale, allo stesso modo di quest'ultimi, ad un consapevole loro riutilizzo da parte dei privati, della cui liceità non può assolutamente dubitarsi, essendo l'attività di ricarica libera e svincolata da qualunque licenza o autorizzazione; ricarica da eseguire - così come per tutti gli altri bossoli metallici residuati dopo l'attività di sparo svolta dai privati nei poligoni o in altri luoghi che la consentono - con strumenti meccanici di libera vendita, attraverso il decapsulamento dell'innesco già percosso, la ricalibratura del bossolo, l'alloggiamento di altro innesco (in libera vendita nelle armerie), l'inserimento all'interno del bossolo della necessaria dose di polvere da sparo (legittimamente acquistata e detenuta) e l'assemblamento dei proiettili (liberamente acquistabili e detenibili in qualunque quantità trattandosi di inerti). Con la conseguenza che, all'esito dell'attività di ricarica di tali bossoli di risulta, le munizioni ricavate sono a tutti gli effetti munizioni c.d. comuni impiegabili in numerosissime armi che sono pur esse comuni, e non da guerra, in quanto iscritte in Catalogo; armi che pertanto non possono essere che di calibro, al di là del sinonimo adoperato per indicarlo, metricamente speculare (cal. 9 mm Luger - cal. .223 Remington - cal. .308 Winchester) a quello delle tre canoniche munizioni (cal.9 x 19 - cal.5,56 x 45 - cal.7,62 x 51), adoperate in armi corte e lunghe portatili dagli Enti più sopra indicati nel corso delle esercitazioni (per i privati che praticano con armi in tali calibri discipline sportive che richiedono in allenamento un uso elevato di munizioni, come il tiro dinamico ed il

bench-rest, il riutilizzo dei bossoli di risulta costituisce un sensibile risparmio economico). E proprio ai bossoli di tali munizioni faceva riferimento la Commissione Consultiva nel parere espresso nel 1999, più sopra riportato, allorchè affermava che essi non potevano costituire in ogni caso (parti di) munizioni da guerra, chiarendo conseguentemente che il loro possesso da parte dei privati era del tutto lecito alla stessa stregua dei bossoli delle munizioni comuni, “*ancorché preinnescati*”: e cioè previamente assemblati ad inneschi liberamente acquistabili nelle armerie e, quindi, sottoponibili a ricarica, chiaro essendo nel pensiero della Commissione il loro impiego nelle tre tipologie di armi di calibro gemellare esistenti in libero commercio. E senza che su tutto questo potesse avere la benché minima influenza il fatto che sulla base del fondello dei bossoli di risulta fosse stampigliata la simbologia di appartenenza agli Enti Militari, solo rilevante, come fatto palese dalla Commissione, per esigere da parte di chi ne aveva la disponibilità le modalità di acquisto del loro possesso.

Di talché, a fronte del parere contenuto nella riferita Circolare, della qualità di oggetti penalmente irrilevanti rivestita dal bossolame in questione, assorbente il preesistente indirizzo giurisprudenziale che coerentemente condizionava la rilevanza penale di tali manufatti all'accertamento della loro attuale efficienza ad essere destinati al caricamento delle armi da guerra, le reiterate pronunce di segno diverso emesse in questi ultimi anni appaiono veramente poco meditate ed oltretutto involutive (e questo senza considerare che, alla data della pronuncia sopra riportata, era già in vigore il D.M. 272/2002, che sanciva normativamente l'irrelevanza penale di tali manufatti).

Peraltro, la Circolare detta, non esprimeva, come si è indicato, un parere proprio del Ministero, ma veicolava il giudizio, fatto proprio da quest'ultimo, dell'unico organismo deputato ex art. 6/5° comma della L. 110/75, a dare pareri obbligatori sulle qualità “belliche” possedute o meno da un'arma e, conseguentemente, dalle sue munizioni e dalle loro parti. La decisione indicata risulta pertanto resa anche in violazione di un preciso parere tecnico emesso obbligatoriamente da un organo cui istituzionalmente viene riconosciuta tale competenza in materia: certo, si può obiettare che non essendo stato il parere trasfuso in una disposizione di legge o in altro provvedimento normativo (come avviene per quelli in materia di iscrizione delle armi o di rigetto della relativa richiesta nel Catalogo, che, per essere vincolanti devono essere recepiti nei Decreti Ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), lo stesso, non

avendo acquistato efficacia normativa, avrebbe potuto rimanere inosservato; ma resta pur sempre il fatto che, quanto meno, avrebbe potuto essere utilizzato – se conosciuto – come spunto per una ineludibile riflessione sul tema (superfluo aggiungere che il parere della Commissione veniva recepito dal Ministero della Difesa che da tempo provvede ad alienare a Ditte private i bossoli di risulta).

Quindi ancora una decisione nel 2004 che qualifica in via generale munizioni da guerra bossoli di risulta di cartucce “ *in dotazione alla NATO* ” (espressione oltretutto errata, dovendosi invece dire “caricata secondo specifiche NATO”). E con la solita motivazione: la sufficienza dell’originaria destinazione e la non necessità che si tratti di (parti di) munizioni atte all’impiego, attribuendosi così artificiosamente all’oggetto del reato una qualità essenziale non più posseduta, laddove essa (la destinazione, cioè) non può, per essere penalmente rilevante, che essere attuale ed immanente al momento del commesso reato, dandosi che soltanto munizioni in grado di sparare, in quanto, a loro volta, risultanti dall’assemblaggio di “parti” che consentano di conseguire tale risultato, possono alimentare le armi, ed essere solo in queste ipotesi considerate come manufatti destinabili al caricamento.

Ma l’indirizzo giurisprudenziale che si critica appare viepiù incongruo con riguardo ai bossoli innescati, in quanto non tiene conto ancora oggi del contenuto del D.M. 272/2002 che ha sancito la generale irrilevanza giuridica di inneschi e bossoli innescati di munizioni di armi corte e lunghe portatili e, conseguentemente, dei loro bossoli innescati di risulta, estendendola, sia pure implicitamente, ai bossoli non innescati d’artiglieria, alle munizioni da guerra (ed alle loro parti) inertizzate, ed a determinati ordigni esplosivi (ed alle loro parti) egualmente inertizzati.

Del cui contenuto occorre pertanto passare all’esame.

Esso costituisce Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2/1/1997, n.7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, nonché (art.11 Direttiva) dell’adozione delle misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi e di munizioni per prevenire la detenzione o l’uso illecito degli stessi. In altri termini, con il Decreto in questione viene regolata, in attuazione della richiamata Direttiva, l’immissione sul mercato civile degli esplosivi (*rectius*: prodotti esplosivi, come meglio indicati nel corpo delle relative disposizioni:v., ad

es., art.2, lett.g, h, i, e degli artt. 81 e 82 del Regolamento esecutivo del TULPS) e delle modalità di controllo dell'immissione medesima anche al fine di prevenire l'utilizzazione degli stessi in attività delittuose. Superfluo precisare che l'espressione " *mercato civile* " va intesa in senso lato, e, cioè, nel senso di circolazione dei prodotti esplosivi comprensiva, per un verso, della fase del ciclo produttivo fino a quella del trasporto, della distribuzione all'ingrosso, del deposito, della distribuzione al dettaglio e della regolamentazione delle condotte che i privati cittadini possono instaurare con tali prodotti e delle prescrizioni che devono osservare, nonché, per l'altro, della loro esportazione, importazione e transito e della regolamentazione delle rispettive condotte.

Armonizzazione che il D.M. in questione realizza sia attraverso la posizione di nuove norme, sia attraverso la sostituzione, la modifica o la puntualizzazione di alcune di quelle che hanno finora regolato le condotte appena accennate, contenute nel TULPS e nel suo Regolamento di esecuzione e, con riguardo alle munizioni da guerra e munizioni comuni, in seno alla L.110/75, non a caso richiamata nel preambolo del Decreto unitamente al TULPS ed al suo Regolamento esecutivo.

Il Decreto è accompagnato da tre allegati contrassegnati, i primi due, da numeri ordinali, ed il terzo dalla lettera A. Del secondo allegato e di quello contrassegnato con la lettera A, per la rilevanza che assumeranno in prosieguo, occorre riportare l'oggetto e descrivere brevemente i contenuti.

L'allegato II (v. art. 18 D.M. cit.) recepisce ed elenca dettagliatamente le materie e gli oggetti esplodenti genericamente indicati nel D.M. citato con la finalità del loro adeguamento interno alle raccomandazioni delle Nazioni Unite in tema di trasporto internazionale delle merci pericolose; ogni materia ed oggetto sono contrassegnati da un numero di identificazione (che verrà di seguito indicato come " identificativo ONU"); per ogni materia ed oggetto viene indicato un codice di classificazione alfanumerico ove i numeri indicano le divisioni di rischio e le lettere indicano i gruppi di compatibilità delle materie e degli oggetti esplodenti. L'illustrazione del significato delle une e degli altri è contenuta nell' All.II al D.L.vo 2/1/1997 n. 7, di cui il D.M. in questione costituisce, come si è detto, regolamento di esecuzione. Solo per fare qualche esempio con riguardo alle divisioni di rischio, le materie ed oggetti esplodenti distinti dal numero 1.1 sono quelli comportanti durante il trasporto un rischio di esplosione istantanea in massa, mentre quelli distinti con il numero 1.6 sono manufatti estremamente insensibili e non com-

portanti un rischio di esplosione in massa. I numeri intermedi 1,2 – 1,3 – 1,4 – 1,5 indicano in ordine decrescente il rischio di esplosione di altri manufatti. Per fare invece qualche esempio riguardante i gruppi di compatibilità, le materie e gli oggetti distinti dalla lettera A indicano le materie esplosive primarie; seguono poi i gruppi di compatibilità, distinti dalle altre lettere fino alla L, relativi a diversi oggetti e materie esplosivi di varia composizione. Dalla lettera L si passa direttamente alle lettere N ed S. Con la prima (N) vengono indicati oggetti contenenti soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili e con la seconda (S) materie ed oggetti anch'essi privi di alcuna pericolosità all'esterno in caso di attivazione accidentale, in quanto imballati in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso.

Orbene, il codice di classificazione indicato nell' All.II al D.M. 272 cit. è la rigorosa risultante tecnica della combinazione tra le divisioni di rischio ed i gruppi di compatibilità per ogni materia ed oggetto esplosivo. Così, ad es., per lo stivato di piombo (identificativo ONU 0130), che è uno degli esplosivi detonanti più micidiali, viene stabilito il codice di classificazione 1.1.A, mentre per le polveri senza fumo (quelle utilizzate per caricare o ricaricare munizioni per armi corte o lunghe – identificativi ONU 0160 e 0161) vengono stabiliti i codici di identificazione 1.1 C ed 1.3 C a seconda della loro specifica composizione. E per concludere, massima importanza riveste il contenuto del D.M. 2/9/2003 che - nel recepire per i trasporti interni (capitolo 8.4), l'Accordo europeo sul trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, tra cui i prodotti esplosivi - contiene il glossario delle denominazioni delle materie e degli oggetti esplosivi contenuti nell'All.II. Così, per fare anche qui un esempio, il glossario definisce tecnicamente che cosa deve intendersi con l'espressione “ *miccia di sicurezza* ”, indicata in All.II con codice di classificazione 1.4 S ed identificativo ONU 0105 (anche nel glossario la miccia di sicurezza è indicata con lo stesso numero identificativo ONU di cui all'All.II).

Passando ad esaminare l'All. A al D.M. cit., può notarsi come esso ripeta il medesimo contenuto dell'All.II ma non più nella prospettiva della sicurezza del trasporto su strada dei prodotti ed oggetti esplosivi, bensì sotto l'altro, di maggiore rilevanza ai fini che qui interessano, della loro classificazione nel quadro delle condotte giuridiche che possono costituirne oggetto, disciplinate dal TULPS e dal suo Regolamento d'esecuzione, e costituite dalla loro fabbricazione, dal loro deposito, dal loro trasporto, dal loro acquisto, dal loro impiego, dalla loro deten-

zione ad opera delle imprese e dei singoli consociati. Situazione attestata nell' All. A dall' aggiunta dell' ulteriore riquadro indicante i medesimi prodotti ed oggetti esplosivi nella prospettiva della classificazione generale delineata dall'art. 82 del Regolamento esecutivo del TULPS. In altri termini, il grado di pericolosità indicato dal codice di classificazione dei prodotti esplosivi elencati nei due Allegati al D.M. in esame (All. II e All.A), nel primo (All.II) è preordinato all'osservanza delle condotte da adottare in occasione del loro trasporto interno su strada, e nel secondo, invece, è finalizzato al loro inquadramento in una delle Categorie stabilite dall'art. 82 cit., in relazione alle quali vengono disciplinate nel TULPS e nel suo Regolamento esecutivo le condotte più sopra indicate.

Nell'art. 82 cit. i prodotti esplosivi vengono suddivisi in cinque categorie generali:

- 1[^] - <<polveri>> e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 2[^] -<<dinamiti>> e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 3[^] -<<detonanti>> e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 4[^] -<<artifici>> e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 5[^] -<<munizioni di sicurezza e giocattoli pirici>>.

L'elenco dettagliato dei prodotti esplosivi ricadenti in ognuna di tali categorie era contenuto nell' All. A al Regolamento di esecuzione, senza alcuna specificazione in ordine al loro grado di pericolosità.

È proprio in questo contesto che il D.M. 272/2002 ha introdotto una prima novità, sostituendo tale Allegato con quello annesso al medesimo, recante la medesima lettera (art. 19/2° comma), che è diventato pertanto l'All.A all'art. 82 del Regolamento esecutivo, in sostituzione del precedente.

La seconda e più rilevante novità riguarda invece (art.12 D.M. cit.) la suddivisione, in seno all'art. 82 cit., della 5[^] Categoria (munizioni di sicurezza e giocattoli pirici) in cinque Gruppi contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E (in precedenza i Gruppi della 5[^] erano tre, erano contenuti nel vecchio Allegato A e concernevano in massima parte materie ed oggetti esplosivi diversi).

Sotto ogni gruppo sono elencati determinati prodotti esplosivi (costituiti da oggetti e non da materie), integrati dagli altri contenuti in All.A ed ivi distinti secondo il gruppo di appartenenza alla 5[^] Categoria. Per fare un esempio, nella Categoria 5[^]/A di cui all'art. 82 del Reg.cit. non sono iscritte le “ *granate da esercitazione a mano o per fucile* ”, che sono invece iscritte in All.A con l'identificativo ONU 0110

come appartenenti anch'essi alla Cat. 5^A di cui all'art.82 Reg.TULPS. Lo stesso è a dirsi, per fare un altro esempio, con riguardo ai “*proiettili inerti con traccianti*” non elencati nella Categoria 5^{A/E} di cui all'art.82 Reg.TULPS, ma elencati sotto la stessa Categoria ed il medesimo Gruppo in All. A con l'identificativo ONU 0345. Deve aggiungersi che la modifica in questione ha correlativamente comportato l'introduzione della disciplina delle varie condotte di fabbricazione, deposito, acquisto, vendita e trasporto concernenti gli oggetti esplosivi distinti sotto ogni Gruppo; disciplina inserita dall'art.15 del D.M. cit. nell'art. 98 del Regolamento esecutivo del TULPS in sostituzione del suo precedente contenuto.

Tanto sin qui rilevato, può tornarsi adesso all'argomento riguardante l'irrilevanza penale del *genus* bossoli innescati e i inneschi di munizioni relativi ad armi corte e lunghe portatili.

Deve premettersi che i bossoli innescati (e, implicitamente, i loro inneschi) formano oggetto di previsione in seno all'art. 97/I c. del Regolamento esecutivo del TULPS a far data dalla sua entrata in vigore (1940). Tale norma regola le condotte di deposito e di trasporto nello Stato di tali manufatti, affrancandole dalla licenza prefettizia, anche per un numero illimitato, obbligatoria invece, al superamento di determinati limiti quantitativi, per le medesime condotte riguardanti altre materie e prodotti esplosivi indicati nella stessa norma. E di ciò non è difficile comprendere le ragioni: la risibile ed irrisoria quantità di prodotto esplosivo contenuta negli inneschi – sia considerati isolatamente, sia considerati assemblati al bossolo – ha orientato il legislatore a ritenere che non sono idonei a costituire in alcun modo pericolo per la collettività o a provocare infortuni e disastri. Del tutto ovvio poi che, essendo tali manufatti menzionati nella norma subito dopo le cartucce per pistola o rivoltella e per fucile da caccia, e, cioè, di armi che, per essere nella disponibilità dei privati non possono essere che “ comuni ”, del tutto ovvio, si diceva, che i bossoli innescati (ed i loro inneschi) di cui all'art. 97/I c. cit. non possono essere che quelli che costituiscono le munizioni impiegabili in armi comuni.

D'altro canto si è già detto che l'art. 697 C.P. sanziona, in violazione della norma precettiva contenuta nell'art. 38 TULPS, l'omessa denuncia delle munizioni comuni ma non delle loro parti, donde l'irrilevanza penale di bossoli innescati ed inneschi (che di esse costituiscono, per l'appunto, soltanto parte) e, a maggior ragione, dei bossoli di risulta (cioè, con innesco spento) pertinenti ad armi comuni. E tuttavia

se è esatto che i bossoli innescati (ed i relativi inneschi), in quanto parti di munizioni comuni, non rientrano tra i manufatti per i quali vige l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 del TULPS (concernente, tra l'altro, le munizioni nella loro unitarietà ed autonomia strutturale), il suo adempimento avrebbe potuto, tuttavia, essere richiesto – nel silenzio della legge – con riguardo al quantitativo di prodotto esplosivo contenuto nell'innescato, nonostante la sua risibile esiguità, considerando che tale norma impone di denunciare “...materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità”.

Ma pur trattandosi di un'ipotesi peregrina, perché il bossolo innescato od il suo innescato perdono la loro autonoma unitarietà strutturale per diventare l'*unicum* costituito nella norma dalla munizione, potendo tuttavia la stessa trovare, sul piano formale, credito interpretativo, gli autori del D.M. 272 cit. – che, a differenza dei precedenti legislatori, hanno guardato alla materia degli oggetti esplosivi, tra i quali i manufatti in questione, con estremo realismo sotto il profilo della loro effettiva pericolosità per la sicurezza e per l'ordine pubblico – non solo hanno provveduto, nel modo che sta per illustrarsi, a disciplinarli esplicitamente nella loro autonomia strutturale, ma lo hanno fatto tenendo in considerazione tutto il *genus*, senza distinguere, cioè, tra inneschi e bossoli innescati per munizioni per armi corte e lunghe portatili comuni e quelli riferibili alle munizioni per armi corte e lunghe portatili da guerra.

Peraltro, l'esenzione dall'obbligo di munirsi di licenza prefettizia per la detenzione in deposito e per il trasporto di bossoli innescati (e/o dei relativi inneschi) in numero illimitato si inquadra in un contesto normativo finalizzato alla prevenzione degli infortuni e dei disastri (le disposizioni in materia sono raggruppate infatti nel TULPS e nel suo Regolamento di esecuzione sotto il titolo “ Della prevenzione di infortuni e disastri”), escludendosi, con riguardo a tali condotte, ogni possibilità di verifica di tali accadimenti; laddove, l'obbligo di denuncia sancito dall'art. 38 del TULPS è esclusivamente finalizzato a rendere agevole all'Autorità di Polizia di conoscere in qualsiasi momento da quali persone ed in quali luoghi siano detenuti armi, munizioni ed esplosivi al fine di rendere possibili gli opportuni controlli funzionali alla prevenzione di fatti delittuosi (va qui precisato, con riguardo alla condotta di deposito di cui all'art. 97 cit., che essa non evoca una condotta riferibile soltanto a chi con le munizioni entra in relazione commerciale, ma è sinonimo anche di mera detenzione delle stesse da parte dei singoli all'interno di un determinato luogo coincidente di solito con

l'abitazione. Ed in questo senso l'espressione è stata sempre recepita in sede amministrativa e giudiziaria. Del resto, che il legislatore del '40 intendesse riferirsi con tale termine anche alle dimore dei privati emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 50 del T.U.L.P.S., in seno al quale il legislatore del '31 preannunciava che il relativo Regolamento avrebbe dovuto determinare le qualità e le quantità delle polveri e degli altri esplosivi che “*possono tenersi in casa o altrove.... senza licenza*”; e l'unica norma che nel Reg. cit. disciplina tale ipotesi è, per l'appunto, il 1° comma dell'art. 97 ove i luoghi “*in casa*” ed “*altrove*” venivano resi con il termine omnicomprensivo “*in deposito*”).

Nella direzione che ha animato gli Autori del D.M. 272, non deve sfuggire un altro dato della massima importanza che emerge dall'esame dell'art. 82 del Regolamento esecutivo del TULPS e del suo All.A in conseguenza delle modifiche apportate, e cioè che l'espressione “*prodotti esplosivi*” adoperata in tale norma (e nell'art. 81 – ove viene riportata, con omologo significato, come “*prodotti esplosivi*”) viene usata in senso amplissimo, tanto che con la stessa vengono indicati – come attestano i relativi parametri delle divisioni di rischio e dei loro gruppi di compatibilità - sia gli esplosivi micidiali, sia manufatti sostanzialmente privi di capacità lesiva. E così, per fare un esempio, è prodotto esplosivo la pentrite (identificativo ONU 0150) con codice di classificazione 1.1.D, indicante quelli aventi massime capacità dirompenti e demolitorie, e sono prodotti esplosivi le munizioni giocattolo (identificativo ONU 0486) indicati con codice di classificazione 1.6.N, contenenti irrisori quantitativi di polvere pirica, qualificati oggetti esplosivi estremamente insensibili e privi di effetti lesivi in conseguenza dell'espletamento delle condotte che li riguardano. Non è superfluo precisare, nella prospettiva appena indicata, che i prodotti esplosivi aventi massima micidialità sono quelli che nell'art. 82 del Regolamento cit. e nel suo All.A fanno parte della 2^a e 3^a Categoria.

Nel quadro della novità introdotta dal D.M. 272 cit. poco più sopra anticipata, è necessario adesso esaminare nel dettaglio taluni degli oggetti esplosivi suddivisi tra i cinque Gruppi della 5^a Categoria di cui all'art. 82 del Regolamento esecutivo del TULPS, non senza prima rimarcare:

- che la finalità del D.M. 272 cit. è quella di regolare – in esecuzione del D.L.vo 7/97 – la circolazione (immissione sul mercato civile) ed il controllo delle materie ed oggetti esplosivi indicati nelle cinque Categorie e nei Gruppi dell'ultima armonizzandoli, attraverso

le modifiche introdotte, con le disposizioni che compongono l'ampio quadro normativo già delineato dal TULPS, dal suo Regolamento e dalla L.110/75 (che disciplina, tra l'altro, le munizioni da guerra e quelle comuni), richiamati proprio a questo fine, nel preambolo del D.M. 272 cit.; processo di armonizzazione che viene delegato alle nuove norme anche in funzione chiarificatrice di schemi classificatori contenuti nel generale assetto normativo preesistente;

- che il D.M. 272/02, in uno al contenuto del suo All. A (che ha sostituito quello che accompagnava il Regolamento esecutivo del TULPS), non si sottrae al principio generale della sua qualità di fonte sott'ordinata alla legge, dotata, come tale, di efficacia puntualizzatrice ed integratrice, (in questo caso, per quel che qui interessa, del T.U.L.P.S. e della L. 110/75, richiamate nel suo preambolo), sulla scia, peraltro, di una consolidata giurisprudenza sviluppata anche in materia di armi (v., ad es., Cass. Pen., Sez. I, 14/6/1995, Diakouski), confermata efficacemente in altra pronuncia (Ib. 18/4-23/5/2002, n. 20244, Bucci).

Detto ciò, esaminando gli oggetti esplosivi elencati nei cinque gruppi della medesima 5^a Categoria può notarsi come alcuni di essi vengono indicati attraverso la qualifica delle armi al caricamento delle quali risultano destinate. E così nel **Gruppo A** si specifica che ne fanno parte (n.1) i bossoli innescati per artiglieria, destinati all'assemblamento delle munizioni impiegabili in armi non portatili in uso agli Enti Militari, costituiti da cannoni, obici, mortai ed altri manufatti consimili distinti da un calibro metricamente consistente; si passa poi ai vari tipi di spolette (nn.2, 3 - definibili genericamente come congegni destinati a provocare l'esplosione della carica interna dei proiettili delle munizioni d'artiglieria e di altri ordigni). Al n. 4 vengono indicate le cartucce da salve per armi comuni e da guerra; e al n. 5 vengono indicate le cartucce per armi comuni e da guerra. Ed ancora, nel **Gruppo D** vengono indicati, ai nn. 1 e 2, i manufatti da segnalazione utilizzati **dalle Forze Armate e dai Corpi Armati dello Stato**.

Orbene, quel che sinora è stato rilevato serve per mettere in evidenza che la dislocazione di tali manufatti all'interno dei vari Gruppi operata distinguendo la loro specifica destinazione, non può che essere correlata alla diversa disciplina giuridica delle condotte che possono formarne oggetto. Così, solo per fare un esempio e giusta quel che dispone l'art. 97/1° c. del Regolamento, le condotte di deposito e di traspor-

to senza licenza concernono eccezionalmente le cartucce comuni (e fino al numero di 200 per pistola e di 1.500 per fucile da caccia), ma non certo le cartucce da guerra, le cui omologhe condotte poste in essere dalle imprese sono invece sempre sottoposte dall' art. 98/1°c, Reg. cit., come sostituito, alle autorizzazioni previste dalla legge (e cioè dal TULPS) e dal medesimo Regolamento.

Ne consegue necessariamente che, se per gli altri prodotti esplosivi indicati nei Gruppi della 5^a Categoria tale distinzione – pur ammissibile - non è stata operata, ciò è accaduto perché essa è stata ritenuta del tutto giuridicamente irrilevante. È l'ipotesi che riguarda proprio i **bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro** e degli **inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro**, di cui ai nn. 3 e 4 del successivo Gruppo E, i quali sono stati rispettivamente indicati nel loro *genus*, a prescindere dall'essere distintamente impiegabili per l'assemblamento delle munizioni da guerra e delle munizioni comuni per armi da sparo portatili corte e lunghe.

Del tutto ovvia poi la ragione per la quale è stata adoperata l'espressione “*armi di piccolo calibro*” correlata agli inneschi ed ai bossoli innescati delle relative munizioni, essendosi inteso con essa distinguere quest'ultimi da quelli che compongono le munizioni d'artiglieria, costituita per definizione da armi di grosso calibro non portatili, con la conseguenza che le armi di piccolo calibro vanno identificate con quelle *portatili* corte (pistole e rivoltelle) e lunghe (fucili, carabine). E la conferma che proprio questo è stato l'intendimento legislativo si coglie in tutta la sua portata se si considera che, come si è già accennato, in seno alla 5^a categoria vengono elencati sotto il Gruppo A i *bossoli innescati per artiglieria*, armi di grosso calibro non portatili, in contrapposizione, per l'appunto, a quelle che, per essere portatili, non possono che essere funzionali a munizioni di piccolo calibro costituite dai relativi bossoli innescati e, quindi, dagli inneschi isolatamente considerati prima di esservi incapsulati.

D'altronde la conferma dell'adozione dell'espressione “*armi di piccolo calibro*” nel significato di “armi portatili” è offerta in modo puntuale e specifico dallo stesso allegato A al Reg. del T.U.L.P.S., che, come si è detto, elenca dettagliatamente i prodotti esplosivi delle prime quattro Categorie di cui all'art. 82 cit. ed integra gli oggetti esplosivi indicati nei Gruppi pertinenti alla V^a elencati nella medesima norma.

Se si prendono infatti in considerazione i detonatori per munizioni (espressione anomala per indicare gli inneschi delle cartucce) di cui agli

identificativi ONU 0364, 0365 e 0366, potrà rilevarsi che fra essi appartengono alla Categoria V/E soltanto i *detonatori per munizioni* solo quando si identificano con *inneschi per bossoli per armi portatili* (0366), giusta il contenuto della nota 14 a piedi pagina dell'Allegato, in implicita ma chiara contrapposizione, pertanto, alle due precedenti tipologie di detonatori (0364, 0365) contenenti materie esplodenti di tipo detonante (tanto da rientrare nella III^a Categoria) e progettati per innescare il funzionamento di una catena di detonazione.

Ma il significato dell'espressione *cartucce per armi di piccolo calibro* (identificativo ONU 0012), in relazione agli inneschi ed ai bossoli innescati delle prime, è anche definito normativamente, sotto il profilo metrico-dimensionale ed in senso pienamente conforme a quanto sin qui sostenuto, dal Glossario introdotto dal D.M. 2/9/2003, che, nella sua qualità di fonte sott'ordinata alla legge, integra e specifica il significato da attribuire alle stesse materie ed agli stessi oggetti esplodenti che sono elencati sia nell' All.II sia nell' All. A al D.M. 272 cit. : ma, come si è detto, nel primo in un contesto volto a garantire la sicurezza del loro trasporto regolato dal D.L. 7/97(v.intestazione dell' All.II), e nell' All. A in funzione della loro classificazione ex art. 82 del Regolamento esecutivo del TULPS, finalizzata alla disciplina della loro circolazione attraverso le condotte tipizzate nel TULPS e nello stesso Regolamento. Orbene, il Glossario definisce la qualifica di *cartucce per armi di piccolo calibro* nel modo seguente: "Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare contenenti una carica propellente e un proiettile solido. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm. Le cartucce da caccia di qualsiasi calibro sono comprese in questa definizione". Superfluo precisare che il dato metrico fa riferimento al diametro del proiettile, e che le armi superiori a tale calibro appartengono alle artiglierie.

Pertanto, all'esito della disamina sin qui compiuta appaiono legittime queste prime conclusioni:

- a) che in punto di condotte disciplinate dal TULPS e dal Regolamento d'esecuzione aventi ad oggetto inneschi e dei bossoli innescati relativi a munizioni di armi corte e lunghe di piccolo calibro non è operabile alcuna distinzione basata sulle qualifiche "da guerra" e "comuni"; agli stessi viene pertanto attribuita identica rilevanza giuridica a prescindere dalla loro destinazione all'assemblaggio di munizioni comuni o da guerra;

- b) che bossoli innescati ed inneschi di armi di piccolo calibro, considerati nella loro autonoma unitarietà strutturale, sono quelli destinati ad essere assemblati a tutte le munizioni, comuni e da guerra, di calibro non superiore a mm 19,1;
- c) entro tale dimensione metrica sono compresi i bossoli e gli inneschi delle munizioni delle armi corte e lunghe portatili comuni, anche i bossoli e gli inneschi delle munizioni delle armi corte e lunghe portatili in dotazione agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato e, segnatamente, quelle nei calibri mm 9x19, mm 5,56x45 e mm 7,62x51.

Resta da esaminare, a questo punto, quali sono le condotte disciplinate dal Regolamento esecutivo del TULPS e da quest'ultimo che hanno ad oggetto gli inneschi ed i bossoli innescati come individuati per *genus* in seno alla classificazione fatta a tal fine dall'art. 82 del Regolamento cit. come modificato dal D.M. 272 cit..

Non ve ne sono. O meglio, sono previste ma non hanno alcuna rilevanza giuridica.

In questa direzione si è infatti mosso il D.M. 272 cit. che ha aggiunto al primo comma dell'art. 97 del Regolamento cit. un periodo che, per la fondamentale importanza del suo contenuto nella materia che si tratta, deve essere riportato per intero: "*Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 Kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.*"

E della 5^a Categoria, Gruppo E, fanno parte, per l'appunto, proprio i bossoli innescati e gli inneschi di cui si è sin qui parlato e, cioè, quelli pertinenti a munizioni per armi corte e lunghe portatili di calibro non superiore a mm 19,1 (senza che possa farsi questione di distinzione tra *comuni* e *da guerra*, nulla essendo detto al riguardo nel corpo dell'indicazione, a differenza di altri manufatti contenuti nella stessa V^a Categoria e per i quali, invece, tale distinzione è stata operata). E solo per maggiore chiarezza e conoscenza al riguardo, non è superfluo rammentare che i bossoli innescati e gli inneschi impiegati nell'assemblamento delle munizioni nei calibri mm 9x19, 5,56x45, e 7,62x51 in dotazione agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato sono del tutto identici sotto il profilo strutturale e metrico a quelli rispettivamente impiegati dai privati per l'assemblamento delle cartucce nei calibri sinonimi 9 Luger, 223 Remington e 308 Winchester in libera vendita

nelle armerie per l'altrettanto libero esercizio dell'attività del loro caricamento (deve essere denunciata solo la polvere da sparo legittimamente acquistata). Ad un confronto tra tali bossoli non c'è verso di stabilire, appaiandoli tra loro, quale sia quello appartenente agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato e quelli acquistabili dai privati, se non attraverso la simbologia apposta sulla base del fondello dei primi, che indica esclusivamente l'appartenenza ai suddetti Enti e dalla quale non può promanare sotto il profilo funzionale, per le ragioni già dette, alcuna qualità bellica di tali manufatti. Per non dire dei loro rispettivi inneschi: gocce d'acqua, ed anch'essi liberamente in vendita nelle armerie per l'attività appena indicata.

Lucidissimi ed estremamente realisti, gli autori del D.M. 272, hanno avuto piena consapevolezza dell'assoluta irrilevanza giuridica di tali manufatti sotto plurimi profili, primo fra tutti quello di ritenerli tali anche se pertinenti a munizioni da guerra per armi portatili lunghe e corte. E se si riflette, tale conclusione – delineata normativamente – completa il percorso tracciato dalla Commissione Consultiva nell'esprimere, nel 1999, il parere più sopra riportato con riguardo ai medesimi manufatti di risulta. Parere certamente reiterato, assieme agli altri riguardanti l'intera materia, allorché, come attestato nel suo preambolo, tale organismo veniva compulsato ex lege in fase di preparazione del D.M. 272 cit., e - deve ritenersi - coerentemente esteso anche all'assetto giuridico degli inneschi e dei bossoli innescati di munizioni delle armi da guerra portatili corte e lunghe, valutando la sussistenza di ragioni, diverse e più ampie di quelle per le quali era pervenuto ad affermare l'irrilevanza penale dei primi, comuni ad entrambe le tipologie di manufatti.

Irrilevanza sancita, infatti, dal D.M. 272 cit. per l'intero "genus" di bossoli innescati ed inneschi per munizioni per armi corte e lunghe di piccolo calibro, anzitutto sotto il profilo della loro inidoneità, per assenza di pericolosità anche in numero illimitato, a provocare infortuni e disastri, sia che tali manufatti interessino l'area privata sia che interessino quella militare; inidoneità non riconosciuta invece ad altri diversi prodotti ed oggetti esplodenti la cui circolazione è presidiata dalla disciplina prevista per le specifiche condotte che li riguardano (si vedano, ad es., le condotte di cui al 3° e 4° comma dell'art. 97 Reg. cit.; o quella di cui al 2° comma dello stesso articolo che impone il confezionamento in scatole metalliche degli esplosivi di cui al 1° comma, e cioè di quelli della 1^ Categoria, rappresentati dalle polveri da sparo e dai prodotti affini negli effetti esplodenti - gli *artifici*, che fanno parte

della 4^a Categoria, e le cartucce, i bossoli innescati e gli inneschi che fanno parte della 5^a, sono invece confezionati in normali sottili scatole di cartone).

Irrelevanza, ancora, stabilita con riguardo alle condotte di acquisto, di trasporto e di impiego di tali manufatti, *in quantità illimitata*, che possono essere svolte senza essere assistite da alcuna licenza. L'unica pecca addebitabile agli autori del D.M. 272 è di ordine sistematico, avendo gli stessi ommesso di raccordare il periodo aggiunto al 1° comma dell'art. 97 cit. con il contenuto di tale (precedente) comma attraverso l'eliminazione delle parole “ *...di bossoli innescati e...* ” essendo tali manufatti, come si è già detto, disciplinati ex novo ed in modo completo al n. 3 del Gruppo E della 5^a Categoria.

Ma gli autori del D.M. si sono spinti oltre l'area di disciplina dei prodotti esplodenti nell'ottica della prevenzione degli infortuni e dei disastri, spaziando anche in quella che guarda agli stessi sotto l'ottica della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Nel periodo aggiunto al I comma dell'art. 97 cit. è infatti stabilito che tutti i prodotti esplodenti di cui al Gruppo E della V^a Categoria, oltre che acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza in numero illimitato, **possono altresì essere detenuti in quantità illimitata senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 TULPS;** e fra questi sono compresi, come si è già rilevato, i bossoli innescati e gli inneschi pertinenti a munizioni per armi corte e lunghe portatili di calibro non superiore a mm 19,1; senza che, giova ripetere, possa farsi questione di distinzione tra comuni e da guerra nulla essendo detto in merito nel corpo dell'indicazione che li riguarda, a differenza di altri manufatti contenuti nella stessa 5^a Categoria, per i quali, invece, tale distinzione è stata operata in ragione della sua rilevanza giuridica (al n. 5 del Gruppo A della stessa Categoria le cartucce sono infatti distinte secondo la qualifica delle armi che le impiegano e, cioè, in *comuni* e *da guerra*. È appena il caso di precisare che l'indicazione delle cartucce da guerra deve intendersi comprensiva anche di quelle d'artiglieria, non essendo le stesse oggettivate in nessun'altra voce della 5^a Categoria né nell'elenco integrativo dei prodotti esplodenti riportati nell' All.A all'art. 82 del Regolamento cit.). Quindi, per riassumere, esenzione per l'intero *genus* e senza limiti quantitativi dall'obbligo di licenza per la loro accertata inidoneità tecnica a ledere la pubblica incolumità e, per evitare in radice qualunque loro coinvolgimento sotto gli altri profili tutelati dall'art. 38 TULPS, esenzione anche dall'obbligo della loro denuncia.

Ora, salvo abbaglio, quando un manufatto viene espressamente svincolato dall'obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS, è perché si riconosce normativamente che lo stesso non possiede alcuna caratteristica idonea che possa costituire o rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, in quanto non assolutamente in grado, né in astratto né in concreto, di comprometterle; per cui i controlli stabiliti dalla norma appena indicata si rivelano per essi del tutto superflui, e ciò a prescindere dalla loro destinazione militare; così come del resto viene disposto per i manufatti pirotecnici da segnalazione utilizzati dalle Forze Armate e dai Corpi Armati dello Stato che contengono singolarmente un quantitativo di prodotto esplodente mai pari a quello contenuto anche in un elevato numero di inneschi di munizioni per armi portatili, dandosi che pure per essi (nn. 2 e 3 del Gruppo D della 5^a Categoria) è stato consentito ai singoli consociati di detenerli senza denuncia ex art. 38 TULPS per un quantitativo non superiore a cinque chilogrammi netti, oltre che, nello stesso limite, di acquistarli, trasportarli ed impiegarli senza licenza. E così è stabilito anche per tutti gli altri prodotti esplodenti indicati nel Gruppo D della stessa V^a Categoria.

È necessaria un'ultima notazione con riguardo alla condotta di detenzione in deposito dei manufatti di cui al Gruppo E e, segnatamente, degli inneschi e dei bossoli innescati di cui fanno parte. Può notarsi che essa non è stata indicata nel periodo aggiunto tra quelle di *acquisto, trasporto ed impiego*: ma non si tratta di una dimenticanza, quanto del fatto che la previsione di tale condotta sarebbe stata del tutto superflua, dal momento che dei prodotti esplodenti della V^a/E è disciplinata la stessa condotta senza denuncia in numero illimitato, che assorbe, pertanto, quella di deposito e la cui ripetizione sarebbe stata un inutile doppione. Ed una conferma di ciò di rinviene in modo esplicito in seno all'art. 98 Reg., come sostituito dal D.M. 272 cit., che, come si è detto, regola con completezza tutte le condotte che hanno ad oggetto i prodotti esplodenti dei cinque Gruppi. Nell'ultima parte del 3° comma di tale disposizione è infatti stabilito che: *“Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della Categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione”*

E la liberalizzazione dell'obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS per inneschi e bossoli innescati in qualunque quantità di munizioni per armi corte e lunghe portatili di calibro non superiore a mm 19,1, conduce ineludibilmente a ritenere , *a fortiori*, che sono esenti da tale obbligo

anche i bossoli innescati di risulta, e cioè quelli con innesco percosso o, come si dice, spento. Ed invero, se gli Autori del D.M. hanno escluso nei primi, costituiti da materiale esplodente seppur in quantitativi irrisori, qualunque loro idoneità a costituire pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per pubblica incolumità al punto da affrancarli dall'obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS, a maggior ragione tale pericolo risulta assente in quei bossoli che, per essere privi d'innesci (bossoli di conio) o privi per consunzione (bossoli di risulta) di quell'esiguo quantitativo di materia esplodente da cui erano costituiti i loro innesci, non possono che essere considerati oggetti inerti e del tutto irrilevanti sotto il profilo giuridico e penale. Proprio per questo, a differenza dei primi, essi non risultano menzionati tra i prodotti esplodenti della 5[^]/E, e proprio per tale ragione non potevano far parte di quelli per i quali è stata sancita espressamente l'esclusione dall'obbligo di denuncia essendo costituiti pur sempre da materiale esplodente, sia pure in esigua quantità. E, pertanto, anche per essi può dirsi asseverata, sia pure implicitamente, la loro irrilevanza penale, che assorbe qualunque considerazione sulla possibilità di un loro riutilizzo.

E discorso non dissimile è a farsi per i bossoli non innescati d'artiglieria (di conio) e per quelli d'artiglieria con innesco consunto o spento (relativi a munizioni di calibro superiore a mm. 19,1). Se si torna infatti a controllare l'elenco dei prodotti esplodenti della 5[^]/D, non potrà sfuggire che tale qualifica (quella di prodotto esplodente) viene attribuita (n. 1, Gruppo A) esclusivamente ai *bossoli innescati per artiglieria* ma non a quelli privi d'innesci o, il che è lo stesso, a quelli di risulta (con innesco consunto). Ma, per i *bossoli innescati per artiglieria*, gli Autori del D.M. 272 non hanno disposto alcunché volto a sottrarli, in tali condizioni, al loro originario regime giuridico di (parti di) munizioni da guerra, a differenza del trattamento giuridico riservato ai bossoli innescati ed agli innesci pertinenti sia a munizioni per armi corte e lunghe portatili comuni sia a munizioni per armi corte e lunghe portatili da guerra, di calibro non superiore a mm 19,1. E la ragione è estremamente intuitiva: l'essere i singoli innesci dei bossoli d'artiglieria (considerati autonomamente o in assemblamento ai bossoli) costituiti da un rilevante quantitativo di materia esplodente innescante, conferisce loro, per ciò stesso ed in tali condizioni, la qualifica di prodotti esplodenti (loro attribuita dall'art. 82 Reg. cit.) costituenti pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la pubblica incolumità. Il fatto poi di essere destinati, in tali condizioni, a costituire munizioni in

grado di conferire alle armi che le impiegano *spiccata potenzialità di offesa* (rectius: spiccata capacità distruttiva, demolitoria e lesiva) li porta per un verso ad essere qualificati (parti di) munizioni da guerra e, per l'altro, a non poter formare né oggetto di detenzione da parte dei singoli consociati (consentita solo per le munizioni comuni) né oggetto di raccolta o di collezione (v. art. 10/1° c., L.110/75 cit.).

Ma per essere stati indicati i bossoli d'artiglieria in seno alla 5^a Categoria quali prodotti esplodenti solo se innescati, porta alla logica e realistica conclusione che tali non possono essere considerati allorché sono privi d'innesco o si presentano con innesco consunto o spento. Ed in tali condizioni, non possono non valere per essi le medesime argomentazioni svolte a proposito delle ragioni per cui non risultano menzionati tra i manufatti affrancati dalla denuncia ex art. 38 TULPS i bossoli di risulta delle munizioni per armi corte e lunghe portatili, refluenti nella conclusione che tale loro stato preclude, diversamente da quando si presentano innescati, di poterli considerare manufatti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità.

Ma anche a voler teorizzare in un bossolo d'artiglieria privo d'innesco la sua qualità bellica nella prospettiva di una sua riutilizzazione, nella realtà essa rimarrebbe priva di esiti non essendo prefigurabile nemmeno l'astratta possibilità di un loro caricamento ad opera dei privati. Sotto il profilo tecnico (che è quello su cui vanno modellati i concetti di concreta "idoneità" o di "assoluta inidoneità" all'uso delle armi, delle munizioni e prodotti esplodenti, refluenti rispettivamente su quelli di rilevanza penale e del suo opposto) l'operazione di caricamento dei bossoli d'artiglieria è per i privati assolutamente irrealizzabile, essendo esclusivamente attuabile con l'uso dei complessi ed ingombranti macchinari industriali posseduti solo dalle imprese deputate all'allestimento originale delle munizioni per l'artiglieria pesante, medio-pesante e leggera (costituita da obici, cannoni di vario calibro e mitragliatrici non portatili). E ciò vale, ed a maggior ragione, in relazione ai bossoli di risulta, il cui riutilizzo richiederebbe in aggiunta, a seguito della loro patente dilatazione conseguente allo sparo, la ricalibratura del bossolo prima del suo nuovo caricamento, che andrebbe eseguita attraverso l'uso di altri macchinari complessi quanto i primi. Ed il condizionale è d'obbligo, dandosi che, per ragioni di insufficiente sicurezza legate alla possibile compromissione della struttura metallica del bossolo provocata dalle non indifferenti pressioni conseguenti allo sparo, i competenti stabilimenti militari o le imprese delegate provvedono soltanto all'in-

nescamento ed al caricamento di bossoli d'artiglieria nuovi di conio, ma non al riallestimento di quelli già sparati; non è senza importanza rammentare al riguardo che, nel corso dei due conflitti, tali manufatti, dopo lo sparo, venivano abbandonati sul terreno divenendo *res derelictae* e, quindi, *nullius* (del resto, la questione che si tratta acquista una qualche rilevanza proprio in relazione alla detenzione da parte di privati di tali manufatti di risulta rinvenuti abbandonati su terreno teatro di operazioni belliche). In definitiva, a conferire a tali manufatti l'inidoneità ad essere reimpiegati sono gli stessi Enti Militari che non li ritengono a ragione utilizzabili in tale prospettiva a prescindere anche dalla obiettiva possibilità concreta di un loro riutilizzo. Allo stesso modo, d'altro canto, di ciò che avviene per i bossoli di risulta delle munizioni delle armi portatili corte e lunghe.

Quindi, conclusivamente, risultano del tutto asseverate ad opera del D.M. 272 l'irrelevanza penale indiretta dei bossoli d'artiglieria quando non sono nello stato descritto nella V^a Categoria (utili, per quel che si è appena detto, per essere impiegati come originali contenitori, quali portaombrelli, vasi di fiori, etc.) e, *per tabulas*, l'irrelevanza penale sancita dal medesimo D.M. per gli inneschi ed i bossoli innescati di munizioni impiegabili in armi corte e lunghe portatili, per averli affrancati dall'obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS a prescindere dalla circostanza che detti manufatti siano destinati all'assemblamento di munizioni per armi comuni o da guerra portatili, come emerge in modo certo e non seriamente contestabile dall'assenza di alcuna distinzione in merito nel corpo dell'indicazione che li riguarda, espressamente operata invece – siccome rilevante - per altri manufatti appartenenti alla stessa V^a Categoria. Ciò che porta ad escludere ogni prospettiva che l'espressa esenzione dall'obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS abbia potuto interessare soltanto gli inneschi e i bossoli innescati delle munizioni impiegabili in armi comuni (che sono tutte portatili): può riflettersi al riguardo, che una tale limitata previsione sarebbe stata del tutto superflua in quanto tali manufatti sono penalmente irrilevanti ex lege (la sanzione stabilita dall'art. 697 C.P. riguarda infatti le munizioni nella loro unitarietà strutturale e non le loro parti, laddove la L.497/74 punisce le condotte riguardanti le parti di armi e non le parti di munizioni).

E di tale *genus* viene poi identificato il calibro attraverso il Glossario che forma oggetto del D.M. citato, il quale provvede in definitiva a tradurre normativamente un dato che è patrimonio conoscitivo comune e cioè che il calibro minimo in artiglieria è pari a 20 mm e che sotto tale

misura le armi vengono considerate portatili (con la conseguenza che vi sono in ogni caso compresi i bossoli innescati e gli inneschi pertinenti a munizioni nei tre calibri sopra indicati destinati alle omologhe armi di reparto in dotazione agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato, in quanto portatili).

L'aver pertanto sancito il D.M. 272/2002 l'irrelevanza penale del *genus* costituito dai manufatti sin qui considerati, porta al superamento di quegli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che - in conseguenza di soluzioni approssimative e scorrette sotto il profilo tecnico-balistico, ed appiattite su una rigida ed indiscriminata interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della L. 110/75, indotta dal generico riferimento che ivi vien fatto al termine " bossoli " - hanno sinora equiparato i bossoli di risulta alle (parti di) munizioni da guerra, ritenendo (erroneamente) in legittima ogni caso, dal 1990 in poi, l'estensione anche a tali manufatti del pesante regime sanzionatorio previsto, dalla L. 895/67. Orientamenti che, per per avere assunto a loro fondamento la sufficienza dell'originaria destinazione e l'irrelevanza dell'accertamento del loro stato di efficienza per inferire la rilevanza penale dei manufatti in parola, si rivelano oltre che contrastanti con il dato normativo e da questo del tutto superati, anche involutivi rispetto al precedente indirizzo, pur esso superati dal D.M. 272 cit., ma, in ogni caso, sicuramente da privilegiare rispetto a quello più recente per la giustezza del loro ragionevole contenuto, puntuale e coerente al dato normativo, costituito dalla correlazione funzionale tra il concetto di idoneità all'impiego di cui all'art. 1 della L.895/67 e quello di destinazione al caricamento di all'u.c. dell'art. 1 della L.110/75.

L'accertato stato giuridico dei manufatti in discorso riverbera poi i suoi effetti in chiave individualizzante sull'assetto definitorio che li concerne in seno al 3° comma dell'art. 1 della L.110/75, con quel che legittimamente consegue sul piano sanzionatorio. In tale disposizione è detto genericamente che " *Sono munizioni da guerra le cartucce ed i relativi bossoli....destinati al caricamento delle armi da guerra*" (espressione infelice non solo perché, come si è già rilevato, i bossoli non sono munizioni ma solo loro parti, ma soprattutto perché le armi da guerra - e qualunque arma - non si carica con i bossoli, per cui sarebbe stato più tecnicamente corretto dire " destinati al caricamento delle cartucce delle armi da guerra").

La prima conseguenza è che inneschi e bossoli innescati impiegabili nell'assemblamento di munizioni per armi portatili corte e lunghe in dotazione di reparto agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato e,

segnatamente, quelli impiegabili nell'assemblamento delle munizioni nei tre calibri più sopra riferiti, non possono essere identificati con i "bossoli" di cui all'u.c. dell'art. 1 della L.110/75, che sono oggetto delle condotte vietate di cui alla L.895/67; e tali invece non sono quelli in questione che sono detenibili, acquistabili, impiegabili, trasportabili, depositabili e vendibili in numero illimitato alla stessa stregua degli inneschi e dei bossoli innescati pertinenti alle armi comuni da sparo, salva dimostrazione, gravante sul possessore, del titolo che ne legittima la disponibilità in capo al medesimo (derivante esclusivamente da ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione della Difesa – per l'ipotesi riguardante l'Amministrazione della Polizia di Stato v. art. 36/2° c. D.P.R. 359/91; è del tutto ovvio che tale materiale non lo si può acquistare nelle armerie perché è nella sola disponibilità delle imprese e delle ditte delegate dagli Enti Militari alla loro produzione). Come per gli inneschi ed i bossoli innescati pertinenti alle munizioni delle armi comuni, infatti, viene anche per essi a mancare (per dettato normativo) quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza nonché per la pubblica incolumità che costituiscono la ratio della normativa vigente in tema di detenzione e porto illegali di armi, munizioni ed esplosivi (L. 895/67 come succ. mod.).

La seconda conseguenza, dipendente dalla prima, è che il regime giuridico appena indicato attrae *a fortiori* i bossoli innescati di risulta e quelli di risulta privi d'innesco (che sono poi quelli che formano oggetto del quotidiano giudiziario). Salva anche qui la dimostrazione, gravante sul possessore, del titolo che legittima la loro disponibilità in capo al medesimo (derivante di massima da ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione della Difesa o da rinvenimento quali *res derelictae*).

La terza conseguenza, anche questa di non poco momento, è che il termine "bossoli" di cui all'u. c. dell'art. 1 della L. 110/75, deve essere esclusivamente riferito a quelli d'artiglieria che sono di calibro superiore a mm 19,1. Gli inneschi, i bossoli innescati ed i bossoli innescati di risulta pertinenti a munizioni per armi corte e lunghe portatili sia comuni che in dotazione di reparto agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato seguono, come si è detto, la disciplina stabilita dagli artt. 97/1° c., seconda parte, e dall'art. 98/3° c. Reg. cit. introdotta dal D.M. 272 cit, nel senso che sono penalmente irrilevanti.

La quarta conseguenza è che il termine "bossoli" di cui all'u. c. dell'art. 1 della L. 110/75 non può che far riferimento ai "bossoli innescati"

ti” d’artiglieria, essendo solo essi a rivestire, in seno all’art. 82 Reg. cit. come modificato dal D.M. 272 cit., la qualità di prodotti esplosivi. La cospicua quantità di propellente posseduta dai loro inneschi li rende oggetti idonei a provocare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza nonché per la pubblica incolumità, che costituiscono la ratio della normativa vigente in tema di detenzione e porto illegali di armi, munizioni ed esplosivi (L. 895/67 come succ. mod.). Peraltro la riprova che il termine “*bossoli*” faccia riferimento ai bossoli innescati è costituita proprio dal fatto che, in seno al 3° comma della disposizione appena citata, non vengono menzionati, quali “parti” a sé stanti, gli inneschi, proprio perché implicitamente ricompresi nel termine “bossoli”: si ponga mente al fatto che – data la tassatività dell’elenco delle parti di munizioni da guerra di cui all’u. c. dell’art. 1 della L. 110/75 - una diversa interpretazione porterebbe a svincolare dall’area penalmente rilevante tali inneschi, costituenti l’ effettivo (e cospicuo) prodotto esplosivo dei bossoli innescati d’artiglieria.

La quinta conseguenza è, infine, che il termine “bossoli” di cui all’u. c. dell’art. 1 della L. 110/75 non può essere riferito ai bossoli d’artiglieria privi d’innesco ed a quelli di risulta, non essendo essi, in tale stato, destinabili all’assemblamento delle omologhe munizioni per il caricamento delle relative armi, tanto che l’art. 82 Reg. cit., come modificato dal D.M. 282 cit., non li qualifica prodotti esplosivi, qualità conferita invece soltanto ai bossoli innescati: ciò che impedisce di qualificarli (parti di) munizioni da guerra, riservata a pieno titolo ai bossoli innescati sia *ex se*, sia perché destinati ad attivare munizioni che conferiscono – queste sì – alle armi che le impiegano indubbia spiccata potenzialità offensiva. Peraltro è assolutamente escluso, come si è detto, che i bossoli d’artiglieria di risulta vengono riutilizzati dagli Enti Militari, e questo stesso li rende già concretamente inidonei ad essere destinati al caricamento di munizioni di armi da guerra; ed è altresì escluso che, unitamente a quelli di conio privi d’innesco, possano essere ricaricati dai privati.

E quanto a quest’ultimi (bossoli di conio privi d’innesco e bossoli di risulta d’artiglieria) ed ai bossoli di risulta di munizioni di armi portatili corte e lunghe in dotazione a Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato, l’orientamento giurisprudenziale che li considera (parti di) munizioni da guerra prescindendo dalla loro efficienza e per il fatto che in origine erano comunque destinate a comporre munizioni per il caricamento delle relative armi, si pone pure in contrasto con altre due disposizioni normative che si muovono su un piano del tutto opposto.

L'elenco dei materiali d'armamento di cui al D.M. 13/6/2003 dispone, in esecuzione della relativa Legge 185/90, che non sono sottoposti ad autorizzazione per le attività di esportazione, importazione e transito, le *munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo* (Categoria 3, nota n. 2, lett.a). Ora, a prescindere da qualunque questione riguardante il significato dell'espressione "*Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento...*" (art. 2/1° c.), non vi è dubbio che tali manufatti si pongono fuori sia da tale normativa, che per l'appunto, non li sottopone ad autorizzazione, sia dall'art.1/3° c. della L.110/75 che li indica come destinabili al caricamento (delle munizioni) delle armi da guerra, e, quindi come manufatti di impiego militare. Ne consegue che il concetto di demilitarizzazione, riferito a tale tipo di manufatti, esprime una situazione di obiettiva esclusione dall'ambito dell' area di originaria appartenenza, conseguente alla perdita delle originarie caratteristiche distintive. Nel caso di specie, la norma attribuisce la perdita di tali caratteristiche alla foratura o alla deformazione del loro bossolo, evenienze ricollegabili all'intervento dell'uomo e, la seconda, anche a fatti accidentali di tipo traumatico o naturali (esposizione ad agenti atmosferici). Quindi, nessuna prospettiva giuridica, al compimento di tali operazioni o al verificarsi di tali accadimenti, che ai manufatti in discorso possa essere attribuita quella qualità bellica o di destinazione al caricamento di armi da guerra in grado di consentirne l'inquadramento giuridico nell'ambito dell'art. 1/3° comma della L.110/75. Né è pensabile un riutilizzo di munizioni in tale stato: quelle con bossolo deformato non potrebbero essere introdotte in camera di cartuccia; mentre l'attuazione di un tal proposito con riguardo a quelle con bossolo crepato o forato attraverso la reintroduzione del necessario quantitativo di propellente tramite il foro praticato sul bossolo o tramite la crepa (operazione facile a dirsi ma tutt'altro che agevole a compierla), lascerebbe i segni concreti della dissennatezza dell'idea che l'ha preceduto.

In tema con l'orientamento giurisprudenziale condiviso, che correttamente individua i limiti dell'intervento penale in materia di parti di munizioni alla concreta ed attuale destinazione d'uso dei medesimi, ed in sintonia con le considerazioni sin qui svolte, è recente una decisione di merito (GUP Tribunale Trento, Sent.n.680/05 del 21/12/05, Martini ed altri, confermata sul punto dalla Corte d'Appello, n.24/07 del 24/1/07) che ha ritenuto penalmente irrilevante la detenzione di munizioni per mitragliera in cal.20 mm ed in cal.25 mm con bossolo forato

e privi del propellente, sul presupposto che la cartuccia con il bossolo forato non è riparabile e che, essendo pure deformato, risulta disallineato l'aggraffamento (o crimpatura) del proiettile sul relativo bossolo. Ed allo stesso modo ha concluso in relazione ad una cartuccia in cal.50 Browning mancante di carica di lancio e sottoposta a smantellamento precisando che *“...la carica di lancio prevista dal progetto non è reperibile sul mercato civile. Inoltre per l'assemblaggio del proiettile al bossolo occorre effettuare l'aggraffatura, con apposita” attrezzatura, in modo da garantire il corretto funzionamento dell'arma senza pericolo per l'utilizzatore”*; i componenti integri di ogni singolo reparto possono essere impiegati per l'assiatura della singola 'munizioni solo se vengono introdotti, previo controllo fisico dimensionale, nel ciclo produttivo della ditta costruttrice, in quanto essa è l'unica ad avere i rimanenti componenti e le particolari attrezzature per il corretto assemblaggio della munizione. Pertanto i singoli componenti non sono dotati di autonomia funzionale” (l'unico rilievo che può muoversi alla decisione in parola è il richiamo, “ a conforto ”, di giurisprudenza di legittimità attinente, in argomento, alle armi e non alle munizioni e loro parti “Cass. 11.4.2001, Marengo; Cass. 3.3.1995, Veneto; Cass. 26.1.1993, Manone; Cass. 17.10.1989, Capodieci”).

Per di più, i manufatti demilitarizzati cui fa riferimento il D.M. del 2003 cit. in tema di materiali d'armamento, sono le munizioni e non i loro bossoli: ne consegue che il disposto normativo attrae a maggior ragione nella sua sfera anche quest'ultimi manufatti quando sono interessati dagli interventi manuali o dai fatti accidentali poco sopra indicati. Per non dire che il corpo di tutti i bossoli, dopo lo sparo, risulta sempre deformato per dilatazione, tanto che per riportarlo alle originarie dimensioni bisognerebbe sottoporlo a ricalibratura; operazione esclusa in radice dagli Enti Militari, lo si è già detto, non tanto perché temporalmente dispendiosa, quanto per ragioni di sicurezza legate alla possibile compromissione della struttura molecolare delle sue pareti per i fenomeni pressori conseguenti allo sparo.

La seconda disposizione, sulla quale si infrange, ancora una volta, l'orientamento criticato, si rinviene ancora tra le modifiche apportate dal D.M. 272 cit. al Regolamento di esecuzione del TULPS e conferma, con riguardo al genus di manufatti in trattazione (ma anche nei riguardi di altri manufatti, come si vedrà a breve), che la loro rilevanza penale deve essere sempre presidiata dall'accertamento della loro efficienza e, soprattutto, dall'essere in grado di assolvere in atto concretamente la loro originaria destinazione.

Il D.M. 272/2002 cit., all'art.16, lett. d (sostitutivo dell'art. 2, comma 2, settimo capoverso del Capitolo VI dell'All. B del Reg. del T.U.L.P.S.), sancisce la piena liceità dell' esposizione sugli scaffali, all'interno dei locali delle armerie ove è ammesso il pubblico, dei prodotti esplosivi di 4^a e 5^a categoria di cui all'art. 82 Reg. al T.U.L.P.S. purchè "*inertizzati e/o loro simulacri*". Tra i prodotti esplosivi di 5^a e per quel che qui interessa, sono compresi i bossoli innescati per artiglieria e le cartucce per armi comuni e da guerra; e le cartucce da guerra, anche qui salvo abbaglio, sono proprio quelle indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 della L.110/75, comprensive, quindi, di tutto il munizionamento per artiglieria (cartucce per mitragliatrici, per cannoni, per obici, per mortai, etc.). Si è poi detto che la disposizione normativa più sopra indicata qualifica demilitarizzati e, pertanto, non più attraibili nell'orbita dell'ultimo comma dell'art.1 della L.110/75, le munizioni i cui bossoli sono forati o deformati. Orbene, munizioni così ridotte costituiscono per un verso simulacro di quelle originarie, e, per l'altro, vanno connotate con la qualifica inerti in quanto non più assolutamente idonee all'uso. Sono proprio in tali condizioni le cartucce da guerra ed i bossoli d'artiglieria che possono pertanto essere legittimamente collocati e detenuti (con gli altri manufatti di cui sta per dirsi) sugli scaffali delle armerie, situazione che si pone in netto contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene sufficiente per la qualifica di munizione da guerra la sua originaria destinazione. Né può farsi questione di condotta legittimata, in tale ipotesi, dalla qualità professionale del detentore, il quale è in ogni caso un privato cui, come a tutti i privati, sarebbe assolutamente interdetto, a tenore del cennato indirizzo, detenere munizioni da guerra e loro parti pur ridotte in tali condizioni. Al contrario, quel che rileva è che la completa inefficienza di tali manufatti, da un lato impedisce di ritenerli idonei ad assolvere la loro funzione originaria e, quindi, a rivestire in atto la qualifica di munizioni da guerra, e, dall'altro, consente di ritenere tutelata l'incolumità pubblica al punto da consentirne l'esposizione nei locali ove, per l'appunto, è ammesso il pubblico.

Anche attraverso i due percorsi normativi appena indicati, che possono definirsi complementari a quelli tracciati normativamente per tutto il *genus* dal D.M.272/2002, risulta pertanto destituito di fondamento l'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce la qualifica di (parte di) munizione da guerra ai bossoli di risulta in discorso.

A margine della disciplina che riguarda le parti di munizioni, deve richiamarsi l'attenzione sul contenuto del Protocollo contro la fabbrica-

zione ed il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti ed elementi, e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001, ratificata con L.16/3/2006, n.146.

Procedendo ad un controllo di rispondenza della traduzione italiana dal francese dell'art. 3 del Protocollo (il testo originale è in inglese) dedicato alla "Terminologia", non sorprende, in ragione dell'atecnicismo di chi vi ha provveduto, che la nomenclatura di alcune delle parti di arma è stata indicata in modo errato o con pesante approssimazione con quel che di negativo può conseguire in fase applicativa.

1) L'espressione "*arme a canon portative*" è stata resa come "*arma a canna portatile*" anziché "*arma portatile*" o, a tutto concedere, "*arma portatile con canna*".

2) Il termine "*plombs*" come sinonimo di proiettile, in francese non esiste. Quello appropriato è "*projectil*", ma viene adoperato subito dopo per cui si ha una sua ripetizione. Il termine "*Plomb*" si usa peraltro soltanto accompagnato dagli aggettivi "*petit*" e "*gros*" per indicare in gergo rispettivamente il pallino ed il pallettone. Qui è stato addirittura tradotto come "piombini", il cui corrispondente francese è riferibile soltanto ai piombini per sigillare, a quelli da scandaglio ed a quelli da pesca. Conforta che il tutto è inizialmente riferito all'espressione "arma da fuoco" e che l'azione di sparo di tutti i manufatti che vengono indicati nel I comma è correlata all'azione "di un esplosivo" (nel senso di materia esplodente, e, cioè, di povere da sparo), di guisa che viene evitato in radice il dubbio che potrebbe attanagliare taluno che la norma faccia riferimento anche alle armi ad aria compressa; sarebbe oltretutto esilarante immaginare una criminalità transnazionale organizzata che traffica in armi...ad aria compressa.

3) "*boite de culasse*" traduce "scatola di culatta" e non "coperchio di culatta";

4) "*glissière*" traduce "congegno scorrevole a slitta" e, in termini tecnici, "otturatore scorrevole", e non "guida", termine privo di riscontro materiale come parte dell'arma;

5) "*culasse mobile*" traduce "carrello" e non "culatta mobile".

Ma non è questo il punto.

Quel suscita forti sconcertanti perplessità è il momento in cui la difformità supera i limiti terminologici invadendo il terreno di quella concettuale. In punto di elementi costitutivi delle munizioni (art.3 lett. c), il testo francese recita infatti esattamente che "*Le terme < munition*

> *designe l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l'État Partie considéré*"); testo che, tradotto in italiano, andava reso nel senso che i detti elementi (bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili e polvere da sparo) possono ricadere nella normativa del traffico illecito transnazionale **a condizione che** essi siano sottoposti a regime autorizzatorio nello Stato-parte che viene in considerazione.

Orbene, la traduzione italiana introduce un fortissimo elemento di crisi sull'effettivo stato giuridico di tali manufatti che, nel nostro ordinamento, è svincolato da qualunque autorizzazione, eccezion fatta per la polvere da sparo, il cui solo acquisto è subordinato al possesso di un titolo che lo legittima (porto d'armi o autorizzazione di p.s.- peraltro l'art. 97/1° Reg.cit. ne consente la detenzione in deposito ed il trasporto in quantità non superiore a 5 Kg senza licenza prefettizia e, negli stessi limiti quantitativi, ne è consentita la detenzione senza obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 TULPS, come indicato da Cass.Pen., Sez. 1, 21/11/2002 - 08/01/2003 n.110, Germano). Ed invero, l'espressione condizionale **sous réserve que** è stata tradotta "**...fermo restando che...**" anziché "**...a condizione che...**" con la conseguenza che tutto il senso della frase ne risulta stravolto, dal momento che i detti elementi vengono indicati erroneamente come manufatti che nello Stato-parte sono sottoposti tout-court a regime autorizzatorio: " *...fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato*". Al contrario, come si è già rilevato, inneschi e bossoli innescati di armi corte e lunghe portatili in calibro non superiore a mm 19,1, sono detenibili in deposito, acquistabili, impiegabili, vendibili e trasportabili senza licenza prefettizia e, comunque, non sottoposti ad alcuna autorizzazione in numero illimitato, ed affrancati altresì in numero illimitato dall'obbligo di denuncia ex art.38 TULPS (artt. 97/ 1° c., seconda parte, e 98/3°c. Regolamento di esecuzione del TULPS, come modificati dal D.M.272/2002); e lo stesso è a dirsi per ciò che concerne i proiettili ed i pallini, non essendo qualificabili prodotti esplodenti ma inerti, come può argomentarsi dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni e dei disastri concernente i locali delle armerie (v. ancora ancora l'art. 16 del D.M. citato).

Resta a trattare l'argomento riguardante gli ordigni esplosivi in genere indicati nell'art.1/1° c. della L.110/75 con l'espressione " *bombe di qualsiasi tipo* ".

La norma le qualifica (impropriamente, essendo, come detto, ordigni esplosivi) “ armi da guerra ” ed inoltre qualifica allo stesso modo le loro parti. In conseguenza, le une e le altre risultano assorbite, quali oggetti delle condotte vietate dalla L.865/67, nella locuzione “ *armi da guerra...o parti di esse* ”. A differenza delle munizioni da guerra (e delle loro parti), essendo la rilevanza penale delle armi da guerra e delle loro parti espressamente condizionata alla sussistenza della loro concreta ed attuale efficienza (“ *atte all’impiego* ”), anche la rilevanza penale dei manufatti in questione è sottoposta – essendo qualificati armi da guerra - alla verifica della sussistenza di analoga condizione.

La breve analisi che segue è volta proprio a delineare un concetto realistico e sostanziale di inidoneità all’impiego di tali manufatti, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, ma soprattutto all’insegna della conoscenza degli elementi tecnici che governano la materia, sui quali il più delle volte risultano fondate le decisioni di secondo tipo, assunte, per l’appunto, a seguito di giudizi espressi da tecnici professionalmente qualificati in veste di periti del Giudice.

Gli ordigni e le loro parti, nel profilo che qui interessa, vengono in considerazione, per la loro peculiare composizione strutturale e meccanica, in differenti aspetti: i primi come manufatti mancanti di una o più parti e, in tal caso, l’indagine verterà sull’accertamento della funzionalità dell’intero in dipendenza o meno della presumibile concreta possibilità della sua ricostituzione attraverso l’agevole reperimento della parte mancante e, a seguire, attraverso l’altrettanto agevole riallocazione della medesima, nel senso che tale operazione risulti effettuabile senza l’uso di particolari macchinari o di speciali strumentazioni, in guisa da fare ritenere praticabile l’impiego dell’ordigno secondo l’uso originario; le seconde, come elementi avulsi dall’intero e dotate di autonomia strutturale, e, in tale ipotesi, l’indagine verterà anzitutto sulla intrinseca funzionalità della parte, e, risolto positivamente tale accertamento, sull’idoneità delle stesse ad essere qualificate componenti essenziali dell’intero, nonché, a seguire, anche per esse, la possibilità di una loro agevole riallocazione nel senso già precisato.

Prima di illustrare le implicazioni concrete discendenti dai differenti cennati accertamenti, occorre porre in evidenza che, a differenza delle armi, gli ordigni esplosivi sono generalmente composti da pochissime parti: un guscio ferroso-acciaioso (impropriamente chiamato involucro), un determinato quantitativo di materia esplodente, la spoletta e i meccanismi di scatto (la c.d. catena esplosiva).

Se così è, risulta agevole inferirne come l'unica parte essenziale di un ordigno non può essere che costituita da quest'ultima che rappresenta il "cuore" del manufatto. Con la conseguenza che il suo guscio non potrà mai essere considerato essenziale ai fini del suo allestimento in quanto facilmente sostituibile con qualsiasi contenitore.

Tale constatazione trova una conferma indiretta proprio nel Regolamento esecutivo del TULPS che al 2° comma dell'art.58 dispone: "*Non è ammessa la detenzione di bombe cariche*", che lascia in conseguenza intendere come sia del tutto lecita la detenzione di ciò che di esse residua quando sono prive degli elementi che ne consentono l'attivazione, e cioè la carica e il detonatore. L'efficacia operante di tale norma non risulta del resto incompatibile con la L.110/75 nè, segnatamente, con l'art.1/1° c. cit. di tale legge. E ciò perché in essa non si fa questione se le bombe siano o non siano armi da guerra, perché indubbiamente lo sono; nella norma viene soltanto ribadito il divieto di detenzione di tali manufatti, e ciò appare del tutto coerente oltre che all'art.1/1° comma della L.110/75, anche e soprattutto alla norma che proibisce tale condotta in seno alla L. 895/67. Per cui il 3° comma dell'art. 58 cit. risulta in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 40 della L.110/75 e cioè che, per tutto quanto non previsto dalla stessa, continuano ad applicarsi le norme del TULPS e del suo Regolamento d'esecuzione. Anzi la disposizione in questione, nonostante la sua non giovane età, finisce per possedere la capacità di automodellarsi ai nuovi principi introdotti dalla nuova normativa del 1975, essendo di ausilio nell'individuazione della parte che in un ordigno deve ritenersi essenziale.

D'altro canto, l'espressa previsione del divieto indicato dell'art. 58 Reg. con riguardo alla detenzione delle bombe non rappresenta la posizione di un autonomo principio introdotto dal legislatore del '31; essa s'inquadra invece in un diverso orientamento nel modo di disciplinare le condotte riguardanti tali manufatti. E ciò perché la detenzione delle bombe da parte dei privati previa denuncia della stessa all'Autorità di p.s., sotto il vigore del TULPS del '26 era del tutto lecita. L'art. 37 disponeva infatti: "*Chiunque detenga.....bombe....di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia....*"; e a tale disposizione faceva eco quella del suo Regolamento, emanato nel '29, che, nel regolare i modi con cui doveva essere fatta la denuncia (art.59), indicava che "*Nelle stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità....delle bombe....detenute o conservate*".

Passando ora all'esame degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia, deve rilevarsi che gli stessi hanno riguardato esclusivamente le armi vere e proprie e non i manufatti in questione che, come si è detto, sono strutturalmente e meccanicamente diversi da quest'ultime. I principi enunciati, ad es., in materia di caricatori, definiti parti perché suscettibili di autonomia funzionale consistente nel rendere l'arma atta allo sparo o più pericolosa per volume o rapidità di fuoco, mai potrebbero essere attagliati agli ordigni in questione. Donde i principi utilizzabili che consentono di giungere, per le peculiarità materiali che distinguono tali manufatti, ad approdi condivisibili e tranquillanti, sono quelli che ne individuano l'inefficienza nell'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o nella non sostituibilità di essi con altri accorgimenti (Cass.Pen., Sez.VI[^], 22/2/2001-11/4/2001, n.15159, Marengo), o perché si tratta di oggetti assolutamente inerti (Cass. Pen., 29/9/1983-23/12/1983, n. 11096, Valenti).

E inerte è, come si diceva, il guscio di un ordigno privo della c.d. catena esplosiva, e non tanto perché non può essere qualificato come parte strutturale del medesimo, quanto perché in tali condizioni degrada a mero contenitore e si pone sullo stesso piano di centinaia di oggetti in grado di assolvere la medesima funzione perdendo così ogni significato di specifica funzionalità ed acquistando la qualità di parte non essenziale.

Discende da tale principio che la portata del divieto di detenere un congegno privo di funzionalità, ma suscettibile di ripristino o di trasformazione, oppure una parte di arma o munizione, non può essere estesa fino alla teorica possibilità di realizzare con esso un qualsiasi strumento offensivo dotato di efficacia micidiale; se così fosse, si arriverebbe alla assurda conclusione di ritenere responsabile di detenzione di (parte) di ordigno esplosivo anche chi detiene una pentola od uno spezzone di tubo idraulico; di contro la sfera di applicazione della norma incriminatrice deve concernere quei casi in cui vi sia il concreto pericolo - o perché l'intero congegno o la parte presentano caratteristiche inequivocabili o perché sussistono ulteriori elementi indiziari (ma qui il discorso si sposta sul campo probatorio) - di un ripristino o di trasformazione in un determinato ordigno o di una sua ricomposizione con altre parti; infatti solo ricorrendo tali presupposti l'ordine pubblico è la pubblica incolumità vengono ad essere concretamente messi in pericolo. Per fare un esempio, un involucro ricavato dalla demolizione di una mina diventa praticamente ed utilmente riutilizzabile non perché in ori-

gine era assemblato alla catena esplosiva ma perché è praticamente riutilizzabile allo stesso modo in cui lo sarebbe un qualunque contenitore.

Se poi quelli che vengono in considerazione sono ordigni (o loro parti) in condizione di assoluto degrado, la possibilità teorica che il reperto sia utilizzabile per realizzare un manufatto micidiale diventa in concreto impossibile perché tale stato impedisce la trasformazione nel corrispondente ordigno originario ad uso ordinario.

In tale direzione deve richiamarsi ancora la decisione del GUP di Trento, pure confermata in questa parte dalla Corte d'Appello, con la quale sono stati considerati inutilizzabili reperti costituiti da involucri di bombe a mano e gusci di mine sia perché “...i componenti integri possono essere impiegati per l'assiatura....solo se vengono introdotti, previo controllo fisico dimensionale, nel ciclo produttivo della ditta costruttrice, in quanto essa è l'unica ad avere i rimanenti componenti e le inneschi per mine antiuomo da esercitazione, piastra per mine antiuomo, mine antiuomo da esercitazione, mina antiuomo inerte, ricambi per mine antiuomo”; sia perché “per la realizzazione pratica di un qualunque ordigno dotato di caratteristiche tali da renderlo micidiale in misura eguale ad ordigni bellici di uso militare è estremamente semplice e non necessita di strumentazione o apparecchiature o materiali particolari di difficile reperimento...per quanto concerne l'involucro contenitore, la carcassa, non è necessario disporre di involucri di munizioni, private dell'esplosivo o dell'impasto originario in quanto un qualunque contenitore metallico (ad esempio uno spezzone di tubo idraulico, una pentola o altro recipiente simile) può essere utilmente impiegato per realizzare un congegno micidiale equiparabile ad una munizioni militare”.

Anche in ordine a reperti costituiti da due bombe da fucile Energa e da due bombe da fucile Superenerga da esercitazione, è stato accertato esse che esse “... dopo essere state usate, rimangono a terra nelle aree di addestramento; attraverso il loro utilizzo vengono demilitarizzate di fatto; vengono poi raccolte e conferite per lo smaltimento quali rifiuti a ditte specializzate. **In tale stato si ritrovano in libera vendita in mercatini e negozi specializzati...**”

Si pongono poi dall'area di rilevanza penale tutti quei manufatti che – pur essendo costituiti da materiale ferroso-acciaioso riproducenti all'esterno le sembianze di in ordigno – di fatto rappresentano solo simulacri degli originali costruiti a scopo dimostrativo ed esplicativo. Ed in questo senso è ancora da condividere la riferita decisione nel

punto in cui ha esaminato un proiettile inerte per cannone contraereo da 40/70, ed un proiettile da esercitazione con finta spoletta per cannone 40/70 per i quali è stato rilevato che *“non si tratta, a dire il vero, di materiale di pertinenza militare, consistendo in meri simulacri prodotti a scopo dimostrativo ed esplicativo...detti simulacri sono campioni gratuiti, che le ditte non commerciano, ma mettono a disposizione che gli esperti. Di conseguenza l'amministrazione militare non procede all'acquisto di oggetti di questo tipo”*.

E sulla stessa scia si pone un'altra decisione del Tribunale di Vicenza (12/12/06-9/1/07, n.728/06, Storti) che ha considerato del tutto penalmente irrilevanti 12 bombe con manico di legno, 8 bombe con manico di legno con elica direzionale, 6 cilindri metallici con congegno di percussione ed una bomba del tipo “ananas”, in quanto inerti, perché si presentavano internamente del tutto vuote, laddove per il loro funzionamento, sarebbe stata necessaria tutta la catena esplosiva, data dalla carica e dal detonatore con funzionamento a strappo: d'altronde, in ordine ai rispettivi involucri, pur rilevandosi che gli stessi si presentavano in buono stato di conservazione, si precisava che essi non presentavano *“ in sé nulla di diverso da un qualsiasi contenitore, come una lattina, suscettibile anch'essa di essere corredata da una catena esplosiva”*. Nella riferita decisione si precisava inoltre per una parte che trattavasi di materiale acquistato presso un'esposizione itinerante di *militaria*, mentre, per la parte rimanente che erano frutto di raccolta ad opera dell'imputato che svolgeva l'attività di *“ recuperante”* di residuati nei luoghi teatro dei due conflitti mondiali.

D'altro canto, la qualità di inerti di manufatti in tale stato e della loro libera detenzione è sancita, come si è visto, normativamente. Nel richiamare qui tutte le considerazioni svolte a proposito dei concetti di *“inertizzazione”* anche conseguente agli interventi di demilitarizzazione di cui pure si è parlato, deve aggiungersi che il D.M. 272/2002 cit., all'art.16, lett. d (sostitutivo dell'art. 2, comma 2, settimo capoverso del Capitolo VI dell'All. B del Reg. del T.U.L.P.S.) sancisce la piena liceità della detenzione sugli scaffali all'interno dei locali delle armerie ove è ammesso il pubblico (deve rammentarsi che i titolari delle armerie sono dei privati) dei manufatti di 4^a e 5^a categoria di cui all'art. 82 Reg. al T.U.L.P.S. e, cioè, degli *artifici* e prodotti affini negli effetti esplodenti e di tutti gli oggetti esplodenti elencati nei vari Gruppi della 5^a Categoria, quando *“inertizzati e/o loro simulacri”*. Solo per fare qualche esempio, possono rammentarsi le), spolette a percussione prive

dell'innesco amovibile o di quello interno(n.2 Gruppo A), le spolette per artiglieria senza effetti(n.3 Gruppo A), le granate da esercitazione a mano o per fucile (All. A n. identif.ONU 0318), etc..

Un'ultima considerazione va svolta con riguardo alle modalità di inertizzazione di tutto il *genus* esaminato (munizioni, parti di munizioni, ordigni esplosivi e loro parti) oltre di demilitarizzazione stabilite dal D.M. 13/6/2003. Si vuole porre l'accento sulla circostanza che, purchè possa dirsi raggiunto tale risultato, non hanno alcuna rilevanza le modalità attraverso le quali vi si è pervenuto.La puntualizzazione è della massima rilevanza perché in alcun modo potrebbero essere imposte al riguardo, se non per legge, indicazioni sul modo di procedervi. Atti, come Circolari e Direttive, non sono dotate di alcuna cogenza e, non vincolando nessuno, possono pacificamente essere disattese (il discorso vale in particolare per la disattivazione e la demilitarizzazione delle armi, oggetto della Circolare del Ministero dell' Interno del 20/9/2002, n.557/B.50106.D.2002, a nulla rilevando che la stessa sia stata emessa su parere della Commissione Consultiva, acquistando i medesimi valore vincolante solo quando vengono recepiti in un atto normativo che glielo conferisce).

Ed in questa direzione si è giustamente mossa la giurisprudenza di merito, sia pure con riferimento ad un'arma, ma con un' enunciazione di principio di ordine generale (GIP Tribunale Bolzano, 6/11/2004, proc. pen. n.8340/2004 RGNR-PM):

“Orbene, nello applicare le norme penali non si deve far capo ad atti amministrativi come le circolari, ma solamente alle norme legislative e da esse si ricava solamente il principio che un'arma non è più tale se è modificata in modo irreversibile nelle sue parti essenziali e tipiche così da non poter più essere utilizzata per offendere e così che le sue parti essenziali non siano più idonee a ricomporre un'arma efficiente. Quali siano le parti essenziali lo dice, per le armi comuni l'art. 19 L. 110/1975 (canna, castello, bascula, otturatore, tamburo, caricatore) e, per le armi da guerra, la stessa circolare citata, la quale aggiunge ad esse i congegni di direzione ed elevazione, treppiedi, tromboncini, meccanismi di scatto per il tiro a raffica.

Quindi poco importa, come e quando l'oggetto sia stato disattivato, ma solo se esso lo è effettivamente.

Secondo l'opinione dei tecnici, di assoluta ragionevolezza, una parte è resa inidonea all'uso quando essa è stata alterata in modo tale che il ripristino dell'originaria funzionalità comporterebbe operazioni di dif-

ficoltà o di impegno almeno pari alla produzione del pezzo ex novo. Ad esempio, se si è saldato un caricatore al suo interno, per ripristinarlo bisognerebbe aprirlo, eliminare le saldature, rimettere a posto perfettamente il lamierino e la molla; a questo punto è chiaro che si può anche partire da un pezzo di lamiera e farselo bello e nuovo. Se, ad esempio, si è forzato e saldato un pezzo di tondino di acciaio nella rigatura, dalla parte della culatta, qualunque operazione di ripristino si compia, si avrà sempre una camera di cartuccia danneggiata e la rigatura danneggiata: a questo punto qualunque tubo di ferro trapanato alla bell'e meglio potrebbe svolgere la stessa funzione.

La Cassazione del resto è sempre stata costante nell'affermare che non è mai richiesta una certificazione ufficiale sulla disattivazione, giungendo ad affermare che non è neppure richiesto un accertamento tecnico; è sufficiente il sano giudizio del giudice:

<Ai fini dell'accertamento dell'efficienza dell'arma non è indispensabile che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche altrove> (Cass., II, 05/ 02/ 1980, n. 1589). Le circolari pertanto, nella parte in cui impongono al cittadino obblighi non previsti da alcuna legge (ad es. l'obbligo di conservare la dichiarazione del privato che ha effettuato la disattivazione e priva di ogni valore giuridico proprio perché proveniente da un privato e perché prevede obblighi a carico di un oggetto che non è più un'arma e che quindi è sottratto alla competenza del Ministero dell'Interno!) oppure in contrasto con la legge (quali eventuali limiti alla libera circolazione di questi oggetti) sono prive di valore al di fuori dello stretto ambito amministrativo.

La loro osservanza da parte del cittadino adempie solo alla funzione di rendere superfluo ogni controllo sull'arma demilitarizzata o disattivata da parte delle pubblica amministrazione, la quale comunque non avrebbe alcuna legittimazione ad imporre al cittadino di effettuare le operazioni richieste dalla circolare, ma potrebbe solo segnalare il caso all'Autorità giudiziaria per eventuali reati.”